

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

626^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Per l'iscrizione all'ordine del giorno di una domanda:

PRESIDENTE Pag. 33780
MONNI 33780

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Vice Presidente 33723

CONGEDI 33723

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 33723
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 33724

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 33724

Presentazione di relazione 33780

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 33723

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Tutela del lavoro minorile » (1125) (Nuovo titolo: « Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti »):

PRESIDENTE 33756, 33760
ALCIDI REZZA Lea 33743
BERMANI 33754, 33766, 33778
BETTONI 33749
BERA 33741, 33765, 33772, 33774
BOCCASSI 33747, 33769, 33770
CUZARI 33774

626^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 MAGGIO 1967

DI PRISCO	Pag. 33736
MACAGGI, relatore	33756 e <i>passim</i>
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il la- voro e la previdenza sociale	33760 e <i>passim</i>
PEZZINI	33773
* TORELLI	33774
TREBBI	33725 e <i>passim</i>

INCHIESTA PARLAMENTARE

Annunzio di presentazione di proposta (Do- cumento 132)	33724
--	-------

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 33781
Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE	33780, 33781
CAPONI	33780
SCHIAVETTI	33780

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Chiariello per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di elezione di Vice Presidente di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha nominato vice Presidente il senatore Bisori.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifica degli articoli 8, secondo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili » (2056-B) (Approvato dalla 11ª Commis-

sione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modifiche alla legge 1º dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (2223);

Deputato **LOMBARDI RUGGERO .** — « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2224);

« Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza » (2225);

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, numero 228, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2226);

Deputati **BUFFONE** ed altri. — « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (2227).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LESSONA . — « Provvedimenti speciali per la città di Firenze » (2228);

MAIER e TRABUCCHI . — « Rateizzazione dei canoni di locazione di immobili non corrisposti per effetto della moratoria concessa col decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 » (2229).

**Annunzio di proposta
d'inchiesta parlamentare**

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Terracini, Barontini, Carucci, Palermo, Roasio, Roffi, Traina, Polano, Gianquinto e Morvidi hanno presentato la seguente proposta:

« Inchiesta parlamentare sulle attività extra-istituzionali del SIFAR » (*Doc.* 132).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 » (2216), previ pareri della 1ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (2186), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati PEDINI ed altri. — « Attribuzione al Patronato scolastico del comune di

Brescia della proprietà della Colonia marina "Bresciana" di Pietraligure » (2041);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

VECELLIO. — « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica comunità di Cadore » (2017);

Deputato QUARANTA. — « Ordinamento della professione di biologo » (2028);

« Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso » (2181);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1966 » (2192);

« Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) » (2195);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (2150);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputato VEDOVATO. — « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professor Arturo Nannizzi » (1640);

« Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20 lettera c) della stessa legge » (1865);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (1833);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi, agli appalti di opere pubbliche » (2092);

« Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale » (2148);

« Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del naviglio della marina mercantile » (2156);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

SALARI ed altri. — « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 4 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 » (1898).

Discussione del disegno di legge: « Tutela del lavoro minorile » (1125) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela del lavoro minorile ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Trebbi. Ne ha facoltà.

T R E B B I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sia permesso, quale premessa a questo intervento, di esprimere il mio compiacimento al senatore Macaggi per la ponderata e dotta relazione che ci ha presentato.

Il collega Macaggi, da studioso attento qual è dei problemi del lavoro, ci ha fatto un quadro completo e analitico della situazione esistente nel campo della protezione del lavoro minorile, che fa onore al collega stesso e a questo ramo del Parlamento.

È un quadro purtroppo (e ciò non dipende dal collega relatore) che presenta ancora molti vuoti, troppe lacune, un quadro che, anche dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame, non troverà colmati i paurosi vuoti esistenti e superate le notevoli lacune che abbiamo lamentato e lamentiamo.

Il testo che la 10^a Commissione ha licenziato per l'Aula, com'è noto, e come sottolineo minuziosamente il relatore, ha subito modificazioni migliorative. Ciò malgrado, e pur dando atto dell'impegno che tutti i componenti della 10^a Commissione hanno messo nell'esame e nella rielaborazione del provvedimento, la nostra parte si batterà ancora, in questa sede, perchè il provvedimento sia ulteriormente migliorato. Questo nostro comportamento di opposizione non è la negazione di tutto, come troppo spesso si vuol far credere, ma una forma di partecipazione attiva e costruttiva alla vita e all'attività del Parlamento e del Paese.

Prima di passare all'esame particolareggiato del testo, prima di esporre le nostre proposte di modifica, mi sia consentito di esporre alcune considerazioni di ordine generale.

Vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che la 10^a Commissione ha deciso di ridimensionare, assieme al titolo, il campo di intervento della legge che da « Tutela del lavoro minorile », quale era originariamente, dovrebbe diventare « Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti ». Nel contenere e circoscrivere i soggetti cui si applicherà la presente legge, si è voluto evitare di licenziare un provvedimento che avesse un titolo più ampio quanto ai soggetti interessati alle innovazioni che il provvedimento medesimo apporta.

Infatti, mentre la relazione del provvedimento governativo iniziava con l'ambiziosa premessa: « il presente disegno di legge intende soprattutto assicurare al lavoro mi-

norile, in armonia con il dettato costituzionale, una tutela rispondente al progresso tecnologico verificatosi in questi ultimi anni», ben più modesti risultavano i contenuti della proposta di legge del Governo.

Si tratta di un ridimensionamento, reso necessario anche dal fatto che, nella sua relazione, il Governo esprimeva la necessità e l'impegno di provvedere per una riforma radicale e sostanziale della tutela della donna lavoratrice, un impegno che anche il relatore richiama, ma sul quale noi incominciamo ad avere una certa diffidenza. Infatti sono passati già più di due anni da quel 9 aprile 1965, data in cui il Governo presentò al Senato il disegno di legge al nostro esame e con il quale si assumeva, com'è testualmente scritto nella relazione che lo accompagna, il seguente preciso impegno:

« Per le donne il problema attuale è quello di garantire loro la possibilità di un inserimento pieno, e a parità di condizioni con gli uomini, nella vita produttiva, realizzando le condizioni necessarie, al fine di consentire loro di assolvere, nella piena libertà di scelta, il duplice compito di lavoratrici e di madri a cui la società moderna sempre più frequentemente le chiama. In questo quadro si evidenziano le questioni riguardanti la protezione della maternità, i servizi sociali e, in particolare, le istituzioni destinate all'infanzia.

Le su esposte considerazioni suggeriscono l'opportunità di provvedere con leggi organiche e distinte alla particolare disciplina in favore dei minori e delle donne ... ».

« Il presente disegno di legge » — continua ancora la relazione governativa — « al quale il Ministero intende far seguire al più presto un organico provvedimento concernente la tutela del lavoro femminile nei suoi vari aspetti, tiene conto da un lato dei risultati della presente indagine estesa a tutto il territorio nazionale e dall'altro delle conclusioni di studi approfonditi condotti alla luce della situazione interna e, come già accennato, degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese ».

Il fatto è, onorevoli colleghi che, di quel provvedimento concernente la tutela specifica del lavoro femminile, che doveva se-

guire al più presto quello ora al nostro esame, noi non sappiamo più niente. Confidiamo che il rappresentante del Governo, nella sua replica, ce ne voglia dare, insieme, informazione e assicurazione.

Tutta la discussione che si è svolta davanti alla 10ª Commissione, comunque, ha messo in chiara evidenza che ben altri provvedimenti occorrono per armonizzare i principi del dettato costituzionale al vasto e complesso campo della tutela del lavoro minorile; ha messo in luce cioè che occorrono misure che non siano solo di tutela fisica, quanto invece di una tutela capace di abbracciare tutto il rapporto di lavoro del giovane dai 15 anni fino al superamento dell'adolescenza.

Il fatto però che, come per tanti altri settori, il Governo si sia mosso solo perché sollecitato da avvenimenti tragici e dolorosi e secondo una visione e un'impostazione frammentaria e, perciò stesso, molto limitata, quando invece il problema è di portata tanto vasta e complessa, lascia intravedere insieme i limiti del provvedimento e della volontà governativa. Oltre tutto è poi ancora necessario sottolineare che, nel campo dell'occupazione e perciò stesso della tutela dei minori, la piaga più dolorosa e socialmente più grave rimane quella dell'occupazione abusiva, piaga che, anche con l'attuale provvedimento, troverà solo in parte una soluzione od una attenuazione.

Per misurare l'ampiezza del fenomeno dell'occupazione minorile abusiva in Italia non si hanno a disposizione dati statistici di una certa attendibilità e ancora meno dati aggiornati. Pur tuttavia, nel marzo del 1965, la stampa italiana, sotto l'incombente spinta dei noti, dolorosi fatti, denunciava che i giovani occupati di età inferiore ai 15 anni nei cantieri, nelle fabbriche o nelle aziende di diversi settori e di differenti attività e dimensioni non erano meno di 300 mila. Inchieste più recenti fanno ammontare la cifra attorno alle 500 mila unità. In occasione dei noti e non mai scordati tragici episodi, ai quali ho fatto riferimento, da ogni parte sono state scritte o pronunciate parole di accorata denuncia, per sottolineare la gravità di uno stato di cose che andava e

va affrontato. Venne affermato che una tale cifra rappresentava una vergogna e un insulto alla coscienza democratica del popolo italiano, in quanto si giocava sulla pelle di questi fanciulli con il ricatto del pezzo di pane; passato il momento di quella sentita commozione (non voglio nemmeno per un momento pensare che tale indignazione e commozione non fosse sincera) ben poco ancora si è scritto e parlato sul doloroso e non risolto problema. Ma le cifre che ho testè ricordato sono qui ad ammonire che il fenomeno, anzichè attenuarsi, tende ad aggravarsi e allora è evidente che ben diverso, nella qualità e nella proporzione, dovrebbe essere un provvedimento col quale ci si proponga di risolvere completamente il fenomeno dell'occupazione abusiva e insieme tutelare il lavoro minorile, secondo il dettato costituzionale.

Bisogna ricercare le cause che determinano un tal male e su di esse operare se si vuole veramente sradicarlo. Quali sono queste cause? Il doloroso fenomeno dell'occupazione abusiva dei minori, secondo la nostra opinione, è una parte di quel tutto che è la struttura della società nella quale noi viviamo e operiamo ed è insieme portato e conseguenza dei limiti e delle strutture che la società stessa esprime. La piaga del lavoro minorile abusivo è prima di tutto e soprattutto derivato e conseguenza di una società nella quale il profitto rappresenta, per le classi che detta società economica guidano e per la classe politica che dirige il Paese e che accetta e fa proprie queste tesi, sempre più la loro ragione di essere, così com'è derivato e conseguenza della disoccupazione, della miseria, dell'indigenza nella quale tale società costringe tanta parte dei suoi componenti a vivere.

Essa, di conseguenza, finchè permarranno tali condizioni, rimarrà sempre. Per le famiglie più indigenti questa situazione sarà una valvola attraverso la quale arginare miserie che, in taluni casi, sono indegne di un popolo e di una Nazione civile e per gli imprenditori, pieni di avidità per profitti sempre più alti, fonte di lavoro a sottocosto al quale ricorrere per ottenere quel più alto profitto che è la ragione principale del

loro operare. In un Paese come quello nostro, dove i disoccupati sono andati crescendo, dove gli emigrati attivi sono circa 3 milioni, e con i loro familiari rasentano la cifra di 6 milioni, in un Paese dove per ottenere profitti ogni giorno più alti, imprenditori sempre insoddisfatti spingono l'aumento incontrollato dei ritmi di lavoro fino a limiti che rasentano l'assurdo, sacrificando sull'altare del profitto i più elementari ed insostituibili principi di tutela e cura della vita e dell'integrità fisica di chi lavora, il fenomeno dell'insufficiente rispetto delle norme di prevenzione e di tutela fisica e morale del fanciullo e dell'adolescente è la facile via attraverso la quale gli imprenditori aumentano i loro già alti profitti.

È quindi in direzione di questi due fenomeni che dovrebbe operare concretamente chi in verità intendesse eliminare tale dolorosa piaga. Solo eliminando le cause che producono tante miserie si porrà al tempo stesso sicuro argine a così inumano sfruttamento.

In questi due fenomeni risiedono, a nostro parere, le vere cause che determinano lo stato di cose che si afferma di voler eliminare con il provvedimento al nostro esame e che per il contenuto del provvedimento stesso vengono invece solo marginalmente toccate. Su queste due ragioni dovrebbe operare una classe dirigente politica veramente impegnata ad eliminare le cause e con esse tutte le conseguenze dell'abusiva occupazione dei giovani. E non si ripeta, quando dalla nostra parte viene mossa all'Esecutivo una tale denuncia, che non abbiamo presenti la complessità del problema e le difficoltà che per risolverlo debbono essere superate.

Abbiamo già saputo dimostrare di essere pienamente consapevoli delle difficoltà esistenti, ma non ci è possibile tacere le sostanziali differenze che ci sono tra noi, che facciamo uno sforzo per ricercare le origini del fenomeno e che proponiamo adeguate misure, anche graduali, per la sua razionale soluzione, e chi invece, come il Governo e l'attuale maggioranza, che queste cose dichiara di conoscere, ma poi non va al di là di qualche limitato correttivo e non accetta

i miglioramenti da noi proposti solo perchè i problemi da affrontare vengono considerati troppo vasti e troppo complessi.

Noi contrastiamo una tale politica perchè, in buona sostanza, essa serve non solo a mantenere una realtà già intollerabile per una società civile, ma perchè concorre ad aggravarla. La politica governativa, infatti, sia per quanto riguarda i modi e i termini di dare soluzione ai temi strutturali dai quali derivano il fenomeno della disoccupazione e conseguentemente la dolorosa piaga dell'occupazione abusiva dei minori e lo sfruttamento al quale i medesimi vengono sottoposti, sia per quanto attiene alla più moderna e concreta tutela del lavoro minorile, è contraddittoria ed insufficiente. È contraddittoria perchè, mentre nelle enunciazioni il Governo, a più riprese, ha dichiarato di impegnarsi ad attuare una politica tesa ad eliminare la disoccupazione, che è il fenomeno principale in questa direzione (dichiarazioni del resto riconfermate dal programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70), nei fatti essa è contraddetta dai contenuti della politica che porta avanti questo Governo; ed è appunto contraddetta dalla politica che avanza nel Paese: una politica fatta di contenimento dei salari, di blocco della spesa pubblica, di contrazione dei mercati di consumo, di fenomeni di ristrutturazione e di ammodernamento capitalistico, le cui conseguenze, ai danni delle classi lavoratrici, si traducono in retribuzioni reali più basse, in aumento dello sfruttamento, in diminuzione dell'occupazione. Fenomeni, tutti, come abbiamo visto, che concorrono a rendere più grave e penoso il problema dell'occupazione abusiva dei minori.

La politica del Governo è, inoltre, insufficiente nelle misure di tutela che si rendono necessarie e indispensabili col permanere di tale stato di cose; direi che quanto più la situazione si aggrava tanto più sarebbe necessaria una rigida politica di tutela del lavoro minorile. Invece, anche in tale direzione, il provvedimento che il Governo ha presentato e che in quest'Aula discutiamo, non compie i passi in avanti che sarebbero necessari. Prendiamo, come primo esempio,

le sanzioni a carico degli imprenditori che fanno lavorare i minori nell'inosservanza della legge: esse vengono aggravate in una misura del tutto insufficiente, ma ecco che si prende pretesto da tale aggravamento per inserire nella casistica delle sanzioni quelle a carico del genitore o di chi ne fa le veci.

Le sanzioni a carico degli imprenditori, infine, oltre che essere insufficienti, sono anche scarsamente differenziate rispetto alle condizioni di pericolosità e nocività del lavoro alle quali i minori sono esposti.

Se è vero, come io ritengo, che il fenomeno dell'abusiva occupazione dei ragazzi al di sotto dei quindici anni e l'inosservanza delle disposizioni legislative, sull'occupazione dei minori, sono un derivato delle storture di una società divisa in classi, basata sullo sfruttamento, di una società nella quale — come abbiamo detto — il profitto per le classi padronali rappresenta il tutto, mentre i valori sociali, civili ed umani sono ogni giorno calpestati ed irrisi, allora è altrettanto vero che in una tale società è un assurdo civile e sociale porre sullo stesso livello di responsabilità — riaffermo sullo stesso livello di responsabilità perchè la differenza data dalla diversa misura delle pene pecuniarie è solo figurativa, provvedendo a livellare le condizioni economiche delle parti — è assurdo, ripeto, porre sullo stesso livello di responsabilità imprenditori e genitori.

Ma come si può pensare di porre di fronte ad una legge dello Stato su uno stesso livello di responsabilità l'imprenditore sfruttatore, che occupa il minore abusivamente, consapevole dell'operato che sa essere illegale, antisociale ed incivile, e il genitore che per le condizioni di indigenza nelle quali lo pone una società ingiusta, deve far cessare la scuola al proprio figliolo per costringerlo alla ricerca di un qualsiasi lavoro che gli permetta di aiutare la propria famiglia? Ma come è possibile, direi, anche solo pensare di colpire, con sanzioni di legge identiche, chi occupa fanciulli di età inferiore ai quindici anni per non più di cinquecento lire al giorno, come avviene in tante regioni d'Italia, per duecento cinquanta lire al giorno, come vengono remu-

nerati i ragazzi siciliani adibiti alla chiodatura delle cassette per gli agrumi, per cento lire all'ora, che è quanto percepiscono tante bambine di dieci-dodici anni nei calzaturifici e nelle filande lombarde, o i ragazzi di tale età occupati nell'edilizia, nei lavori più rischiosi, e tanti altri occupati nei lavori più umili ma non meno faticosi di cameriere, sguattero, garzone di bottega, e chi invece, spinto dal bisogno e dall'indigenza, tali occupazioni è costretto a cercare o a subire? No, egregi colleghi, porre sullo stesso livello di responsabilità chi occupa i ragazzi per ottenere, sfruttandoli, un profitto, e chi, come il genitore disoccupato, ammalato o comunque in condizioni di indigenza, è costretto, sicuramente con cuore paterno addolorato, a sottoporre il proprio figlio ai pericolosi ed umilianti lavori testè ricordati, è un assurdo, oltre che legale, civile e umano.

Ci siamo già opposti in Commissione e ancora ci batteremo in quest'Aula perchè tale assurdo venga eliminato. Lo facciamo respingendo le pseudo-argomentazioni e ragioni che sono state addotte e che forse anche in quest'Aula saranno ripetute. Lo facciamo dispiacendoci che su tale linea si sia posto anche il relatore dal quale non possiamo che dissentire su questo punto anche se egli, nella sua relazione, è costretto ad una argomentazione del tutto impersonale che voglio ricordare. Scrive infatti il relatore: « Sanzioni, queste ultime, sulla cui opportunità si è svolta un'ampia discussione in Commissione la quale non ha ritenuto di dover escludere dalla sanzione i genitori, anche se in condizioni di comprovato bisogno familiare, in caso di avviamento precoce del minore al lavoro, ma ha interpretato la sanzione stessa, mantenuta in misura esigua e per di più in una gamma che permette il suo adeguamento alle possibilità economiche anche le più infime, come un mezzo utile alla sensibilizzazione dei genitori o di chi per essi ai pericoli del lavoro precoce per i fanciulli e, specie in determinate mansioni, per gli adolescenti, con un significato pertanto essenzialmente morale che implicherà peraltro quella pubblicizzazione della legge che, anche sotto questo riguardo, dovrà essere a suo tempo curata ».

Ma la facciamo questa nostra opposizione anche perchè la sanzione a carico del genitore o di chi ne fa le veci, oltre a non concorrere a risolvere la dolorosa piaga dell'occupazione abusiva, se potrà avere un collegamento con le altre sanzioni che fanno carico al genitore per la non frequenza del figlio alla scuola dell'obbligo, determinerà tra datore di lavoro che viola le leggi e genitore una solidale omertà che renderà sempre meno agevole una efficace tutela del lavoro dei minori.

Del pari non ha valore morale e civile alcuno il sostenere che se le penalità saranno troppo alte, più difficile sarà farle pagare, per cui alla fine l'inasprimento penale, anzichè concorrere positivamente alla eliminazione dell'occupazione abusiva dei minori, si trasformerebbe in un dato negativo. Tale ragionamento non ha nessuna validità anche per chi intende far avanzare, come vuole il testo governativo, soltanto una politica parziale, tendente ad inasprire, in modo assai contenuto, le penalità e attuare le altre misure che non portano nè ad eliminare nè a superare il fenomeno. Se invece, come noi proponiamo, unitamente ad un forte inasprimento delle sanzioni, si attueranno, sia pure con la gradualità necessaria, altre importanti misure, allora anche le penalizzazioni più forti avranno effetto e valore concreto. Del resto, richiamiamo per un momento alla nostra memoria, (noi non li scordiamo mai) i fanciulli che, occupati abusivamente e fatti lavorare senza il rispetto delle più elementari norme di prevenzione, hanno perduto la vita sul lavoro. Dedichiamo alcuni attimi del nostro tempo all'esame dei dati risultanti anche in questo caso da un'inchiesta condotta dalle ACLI in campo nazionale e dai giovani aclisti di Messina nella loro provincia, e riportando al verbale della nostra Assemblea tali dati, rendiamo anche un doveroso, meritorio riconoscimento a quest'opera delle ACLI, che hanno fatto conoscere al Paese meglio e più compiutamente l'ampiezza del fenomeno dell'occupazione abusiva minorile nelle fabbriche e nei posti di lavoro del nostro Paese.

Da tale inchiesta risulta che 2.413 sono stati i giovani di ambo i sessi interpellati dalle ACLI, di essi 1.203 nell'Italia settentrionale, 161 nell'Italia centrale, 555 nell'Italia meridionale e infine 494 nell'Italia insulare. Su questo totale di 2.413 unità, 1.587, pari al 65,76 per cento, sono maschi; 826, pari al 34,26 per cento, sono femmine. L'età è in genere quella dai dodici ai quattordici anni. Il fenomeno del lavoro minorile si manifesta, con frequenza relativamente elevata, tra i giovani di età compresa tra i dieci e i dodici anni (18,64 per cento) e tra i quattordici e i sedici anni (15,29 per cento). Particolare importanza è da attribuire all'incidenza percentuale (5,18 per cento) dei minori che non hanno ancora compiuto il decimo anno di età. In sostanza su 100 ragazzi intervistati, 5 sono al di sotto dei 10 anni.

Tra le cause che spingono i minori al lavoro, rilevante è quella che si riferisce al numero dei componenti della famiglia. Nei nuclei con 6-8 componenti, i ragazzi escono ben presto, abbandonano la scuola per recarsi al lavoro. Il fenomeno presenta particolare incidenza: 14,23 per cento, per i nuclei con oltre 10 unità; 26,66 per cento, per i nuclei con 6-8 unità, nell'Italia meridionale. I valori registrati sono infatti notevolmente superiori alle rispettive medie nazionali (5,92 per i nuclei con oltre 10 unità e 20,63 per i nuclei da 6 a 8 componenti).

Vanno al lavoro i ragazzi, figli di operai (40,28 per cento per il padre) e di casalinghe (60,25 per la madre). Una certa incidenza, anche se minima, riguarda la categoria impiegatizia (4,97 per cento per il padre).

Dall'indagine emerge come solo il 2,7 per cento dei genitori degli intervistati siano disoccupati, anche se l'8,57 per cento e il 10,40 per cento degli intervistati, rispettivamente maschi e femmine, si sono rifiutati di rispondere alla domanda.

Tra le cause che spingono i minori alla ricerca di un lavoro, la necessità di mezzi finanziari è la prima: sul totale degli intervistati, il 40,04 per cento cerca lavoro per necessità; segue, quale seconda causa, la poca attitudine allo studio (38,54 per cento). La drammaticità del fenomeno — con-

tinua ancora l'inchiesta delle ACLI — in esame, risulta dai dati relativi al salario settimanale percepito: il 44,67 per cento degli intervistati guadagna fino a 3 mila lire la settimana; il 23,53 per cento, dalle 3 alle 5 mila lire; il 13,63 per cento, dalle 5 alle 8 mila lire; il 4,84 per cento, dalle 8 alle 10 mila lire; il 2,77 per cento oltre le 10 mila lire; il 10,56 per cento non percepisce alcun guadagno.

I risultati forniti dall'inchiesta fatta nella provincia di Messina ci dicono che circa il 70 per cento degli apprendisti non ha un grado di istruzione superiore alla quinta elementare; che il 74,9 per cento ha incominciato a lavorare prima dei 15 anni e nella maggioranza dei casi si è trattato di lavori pesanti; che il 20 per cento addirittura ha incominciato a lavorare a 11 anni; che il 75,8 per cento non è stato assunto tramite l'ufficio di collocamento; che il 70,9 per cento non è stato messo subito in regola; che il 52,4 per cento lavora più di otto ore al giorno (da 9 ore fino a 11); che il 77,2 per cento non ha affatto ferie; che il 30,4 per cento lavora anche di domenica. Questi dati si riferiscono all'industria.

Per quanto riguarda l'agricoltura: il 91,9 per cento, contro la legge, è stato costretto a lavorare prima di avere compiuto i 13 anni; il 94,3 per cento non ha potuto frequentare la scuola oltre la quinta elementare; il 63,1 per cento non è stato avviato al lavoro tramite l'ufficio di collocamento; il 47,1 per cento non risulta iscritto negli elenchi anagrafici.

Di fronte ad un tale stato di cose, di fronte alla realtà che gli imprenditori possono ancora operare impuniti a danno di tante giovani esistenze, di fronte a un quadro così drammatico e doloroso, come si può non sentire un moto di spontanea, profonda indignazione e come si può non operare perchè siano attuate misure capaci non solo di scoraggiare, ma di punire con la massima fermezza e severità quanti, dalle posizioni di privilegio in cui li pone la nostra società, operano senza scrupoli ai danni dei minori e della società tutta?

Al cospetto di una tale realtà, cade nel niente anche l'argomentazione che è stata

portata in Commissione, secondo la quale, alla determinazione del fenomeno concorrerebbero anche i genitori che costringono i loro figli ad occuparsi, prima di aver conclusa la scuola dell'obbligo, violando, essi, le norme di legge e ponendosi così in contrasto con le provvidenze di tutela dei minori. E anche questa un'argomentazione che si colloca nel contesto del ragionamento già svolto. Assicurino, prima di tutto, la società e, per essa lo Stato, ai genitori, condizioni economiche tali da poter fare a meno del guadagno, anche se minimo ed insufficiente, del ragazzo e solo dopo, contro fenomeni che diventerranno un dato sicuramente insignificante ed isolato, intervenga la legge, con sanzioni che abbiano tutta la necessaria asprezza.

Quando invece si vogliono applicare ai genitori le sanzioni che si propongono, generalizzando il fenomeno dei genitori indegni di un tal nome senza far nulla per modificare le cause che sono all'origine del fenomeno stesso, allora si aggiunge ingiustizia ad ingiustizia, e noi non ci stancheremo mai di batterci perchè una tale scelta non venga fatta dal Parlamento italiano.

Come si vede, l'esame del complesso problema ci fa ritornare alle origini, a quei due fenomeni che abbiamo ricordato: lo sfruttamento e l'indigenza. Che tale sia infine la realtà non lo diciamo, del resto, soltanto noi; lo dicono, onorevole Sottosegretario, gli Ispettorati regionali del lavoro nelle loro relazioni annuali; lo dice, poi, anche l'inchiesta delle ACLI che avrò occasione di ricordare ancora. Scorrendo le relazioni del 1963, troviamo una serie di queste conferme; l'Ispettorato regionale del Piemonte-Val d'Aosta, ad esempio scrive: « L'applicazione della nuova legge del 29 novembre 1961, n. 1325 ha incontrato una certa difficoltà in quanto ha trovato datori di lavoro e genitori dei minori pressochè concordi nel violare i limiti di età stabiliti per il lavoro dei fanciulli, i primi per utilizzare mano d'opera avente un costo minore, per far fronte alla deficienza di mano d'opera adulta manifestatasi in relazione al favorevole andamento dell'industria, i secondi per occupare in qualche modo i ra-

gazzi e toglierli dai pericoli della strada ». Ma se i ragazzi sono soggetti ai pericoli della strada, ciò lo si deve al fatto che in Italia non c'è una politica rivolta ai ragazzi e ai giovani.

L'Ispettorato generale della Toscana scrive che uno dei motivi più importanti della accentuazione dei fenomeni dell'occupazione abusiva dei minori ritiene che sia da ricercarsi nelle considerazioni di carattere economico che lasciano fondatamente ritenere, a imprenditori poco scrupolosi, assai più conveniente l'alea di una pena pecuniaria molto modesta di fronte al complesso dei vantaggi che derivano dall'occupazione del minore.

L'Ispettorato della Sicilia scrive: « Tale fenomeno è determinato da diversi fattori concomitanti, tra i quali principalmente si evidenziano l'interesse dei datori di lavoro a ridurre i costi di esercizio con la compressione dei salari e con la non assunzione di oneri contributivi, e la estesa necessità, data dalle condizioni ambientali della Sicilia per molte famiglie, di integrare il proprio modesto bilancio mediante il lavoro dei fanciulli ».

Infine l'Ispettorato generale sardo scrive: « In merito al lavoro minorile, si ritiene opportuno osservare che molti fanciulli per necessità di guadagno si rivolgono alle attività non industriali consentite dalla legge, nonostante le loro aspirazioni e sebbene le loro attitudini siano spesso diverse ».

Chi voglia saper leggere, con animo aperto ai problemi del divenire civile della nostra società, trova in queste relazioni la più chiara e genuina conferma delle cose che io sono venuto fin qui esponendo e denunciando, e cioè che il fenomeno doloroso dell'abusiva occupazione minorile è determinato in parte dalla ricerca di un sempre più elevato profitto e in parte dalla necessità inderogabile, per migliaia di famiglie italiane, di assicurare un guadagno minimo finchè si vuole, ma tuttavia indispensabile a soddisfare le esigenze pressanti, irrimandabili e irrinunciabili della famiglia medesima.

Davanti ad una tale realtà, che non è constatata solo da noi, ma è constatata dagli stessi Ispettorati del lavoro, quali proposte

vengono avanti dagli Ispettorati medesimi (e, come dirò più avanti, anche dalle ACLI)? È questa, a mio modo di vedere, un'altra pagina che bisogna far conoscere al Paese.

Gli Ispettorati del lavoro chiedono e propongono: 1) una più intensa attività di vigilanza e, sempre che se ne ravvisi l'opportunità, un inasprimento delle penalità previste dalla legge n. 1325 (Ispettorato della Lombardia); 2) un auspicabile inasprimento delle penalità, maggiormente acuito per i datori di lavoro recidivi, nonché la consacrazione giuridica di tutti gli obblighi assicurativi (Ispettorato della Toscana); 3) oltre all'inasprimento delle sanzioni penali, anche l'emanazione di provvedimenti di carattere economico, sociale e morale che, mentre da una parte inducano i datori di lavoro ad astenersi dal preferire i minori, garantiscano alle famiglie meno abbienti condizioni di assistenza che consentano loro di poter assicurare ai minori la frequenza agli studi (Ispettorato della Sicilia).

Che cosa propongono le ACLI per superare questo doloroso e grave fenomeno? Le ACLI indicano in quattro punti le loro richieste. « 1) una legislazione che permetta anche alle famiglie più indigenti, attraverso congrui sussidi, l'effettiva possibilità di far frequentare la scuola ai ragazzi; 2) un'efficace organizzazione del tempo libero mediante iniziative pubbliche e private, con l'apporto, in primo luogo, delle organizzazioni giovanili; 3) un rigoroso controllo, da parte delle autorità costituite, degli uffici di controllo, dei sindacati per il rispetto delle norme che regolano il livello d'età per l'inizio del lavoro; 4) infine una maggior coscienza civile di tutti i cittadini — genitori, educatori e datori di lavoro — poichè il problema, oltre ad essere di natura politica ed economica, è soprattutto un fatto di cultura (cultura come modo di vivere, di valore e di intendere le cose), in quanto può trovare un'adeguata soluzione solo attraverso un'organizzazione della società che tenga costantemente presenti le esigenze dei giovani d'oggi ».

Come si vede, anche per quanto attiene alle proposte e alle indicazioni, gli Ispettorati regionali del lavoro e le ACLI, cioè

coloro che, come noi, più direttamente hanno contatti con i fenomeni sociali che determinano tale complesso e grave problema, sostanzialmente esprimono le esigenze e le richieste che io ho espresso e avanzato durante il dibattito in Commissione e che ancora la nostra parte ripropone in questa Aula. In una parola chiedono — come chiediamo noi — più severe sanzioni penali a carico dei datori di lavoro e, nell'attesa che la società nazionale riesca ad assicurare a tutti gli italiani una sicura occupazione, misure assistenziali e di aiuto alle famiglie dei minori che si trovano in condizioni di comprovato bisogno. Non una sola rivendicazione di sanzione a carico dei genitori viene avanti, nè da parte degli Ispettorati del lavoro nè da parte delle ACLI. Tali posizioni devono far seriamente riflettere, perchè confermano che sono le condizioni economiche a spingere — quando ciò si verifica — i genitori alle penose scelte ricordate. È allora ampiamente dimostrato che i problemi più importanti e decisivi, per portare a sostanziale soluzione il grave fenomeno sono di ordine legislativo e di ordine economico insieme, e che devono attuarsi misure come quelle che io ho indicato all'inizio di questo intervento, e che ho definito tappe intermedie, attraverso le quali si possa andare verso la concreta soluzione del problema.

Abbiamo già visto — e del resto lo confermano gli Ispettorati provinciali del lavoro — che una delle misure più immediate, che può concorrere a rendere meno grave e penosa la situazione, sarebbe quella di garantire alle famiglie meno abbienti condizioni di assistenza o sussidi che consentano loro di poter assicurare ai minori la frequenza agli studi. È possibile, è giusto seguire una tale strada? Noi pensiamo di sì. Con 70-80 miliardi, circa, ogni anno, infatti, sarebbe possibile assicurare un assegno mensile pari a 20.000 lire a 300.000 ragazzi di età inferiore ai 15 anni, quelli che pressappoco sono occupati abusivamente nelle diverse attività produttive.

Può lo Stato italiano disporre di una tale somma? Anche a questo interrogativo noi

rispondiamo di sì, precisando che si tratta soltanto di un problema di scelta. Lo Stato ha messo a disposizione degli imprenditori italiani la bella cifra di oltre 700 miliardi, negli anni scorsi, per la fiscalizzazione degli oneri sociali. Quali siano state le effettive risultanze economiche, per l'intera società nazionale, di una tale benefica erogazione a favore degli imprenditori del nostro Paese, nessuno è stato ancora in grado di chiarire e di spiegare, mentre è più che dimostrabile l'entità dei benefici che derivano alle grandi concentrazioni industriali.

Noi riteniamo che, se una parte di quei 700 e oltre miliardi fossero stati spesi col fine di eliminare l'abuso dell'occupazione dei minori inferiori ai 15 anni, sarebbero stati più proficuamente utilizzati.

Ancora oggi, con il mantenimento dei massimali per il pagamento dei contributi alla cassa unica assegni familiari, si calcola che 200 miliardi, circa, ogni anno siano regalati alle grandi concentrazioni industriali. C'è di conseguenza un campo estremamente vasto e largo per garantire quei sussidi che gli Ispettorati regionali indicano come uno dei primi passi per affrontare questo problema ed evitare in tal modo tutte le più negative conseguenze che ha sulla società nazionale il fenomeno della occupazione abusiva dei fanciulli e degli adolescenti.

Non è certo compito facile calcolare quanto possa perdere la società nazionale dall'esistenza della piaga antieconomica e antisociale della abusiva occupazione dei minori, ma è certo che si tratta di una grave, dolorosa e colossale perdita.

Il primo dato, secondo la mia opinione, è rappresentato dal fatto che 300.000 ragazzi (o 500.000, non si sa bene quali siano i dati più precisi) non portano a termine — ammesso che lo inizino — il ciclo della scuola secondaria dell'obbligo. Un Paese che ha ancora una tale piaga, mentre nello stesso tempo ha operante e vigente una disposizione legislativa che prescrive l'obbligo di frequenza alle scuole fino a 14 anni, è un Paese che si deve seriamente preoccupare, non solamente perchè ha 300.000 ragazzi che non frequentano la scuola, ma per

tutte le conseguenze che un tale stato di cose determinerà sul divenire sociale e civile della nostra società.

Ma c'è di più. Ricordavo nel mio intervento in Commissione (e voglio dedicarvi qualche parola anche in quest'Aula) che quando succedono incidenti gravi e mortali, come purtroppo, con frequenza, capitano a questi ragazzi, quando una sciagura della strada fa scoprire centri di sfruttamento e di occupazione abusiva minorile (come è capitato tra Erba e Como ad una bambina di 13 anni che usciva dalla fabbrica), allora c'è un risvegliarsi delle coscienze, un concretarsi di denunce e di impegni contro tali dolorose e irreparabili perdite.

Ma i ragazzi del nostro Paese, i 300.000 occupati abusivi, non perdono solo la vita, come nei casi dolorosi che abbiamo ricordato. Ogni ora, ogni giorno, i ragazzi che sono occupati abusivamente perdono, sul posto di lavoro, qualche cosa di se stessi, il meglio della loro esistenza, in conseguenza di tale situazione.

Ogni ora, ogni giorno, essi lasciano sui posti di lavoro un po' della loro salute per incidenti, malattie, crescite stentate e deformate.

Tutti, inoltre, lasciano, nel momento in cui varcano il cancello di una fabbrica o di una qualsiasi impresa, una parte importante e decisiva della loro formazione psicofisica. È una parte della loro fanciullezza e della loro adolescenza che va perduta, proprio nel momento in cui si dovrebbe permettere ai ragazzi e ai fanciulli, in uno con il proseguimento degli studi, una vita salubre, il più possibile spensierata e libera, perchè è nello studio, nello sport e nella ricreazione fisica e mentale che essi possono trovare il momento della loro più completa espressione. Va inoltre perduta — e oltre alla perdita personale è la società tutta che viene sacrificata — la formazione più compiuta ed idonea degli uomini di domani.

I ragazzi, occupati abusivamente, lasciano poi ogni ora e ogni giorno sul posto di lavoro tante energie e vocazioni agli studi specializzati, a orientamenti professionali qualificati e tanta parte della loro personalità, delle loro speranze, dei loro ideali

di democrazia e di libertà che nella fabbrica o nel posto di lavoro vengono prematuramente compressi, repressi e sacrificati. È questa una perdita che nessuno mai potrà misurare con un sicuro calcolo economico, ma è una perdita grave e incalcolabile per il domani della società italiana, anche se è una perdita invisibile. Bisogna aver provato, sperimentato ciò su se stessi per capirne fino in fondo tutto il significato e la portata.

Ecco perchè, quando invochiamo misure capaci di colpire all'origine le cause del male e provvedimenti immediati di sostegno economico alle famiglie di cotesti giovani, sentiamo di non chiedere tanto dell'assistenza, quanto invece di rivendicare una più proficua utilizzazione del pubblico denaro e, di conseguenza, una giusta valorizzazione dei nostri ragazzi, fanciulli e adolescenti. Ecco perchè quando, con emendamenti specifici al disegno di legge al nostro esame, chiediamo l'inasprimento differenziato e progressivo — in rapporto alla differenziazione dell'abuso nell'occupazione dei minori — delle sanzioni a carico dei trasgressori, sentiamo di non chiedere atti di vendetta, ma di obiettiva e sana giustizia. Sugli altri punti del provvedimento, oltre alle richieste finora formulate riteniamo che altre devono e possono essere attuate; prima tra tutte, l'istituzione di corsi per l'orientamento professionale dei minori, previsti dall'articolo 13 del disegno di legge, che chiediamo diventi, per legge, un preciso impegno del Governo e non soltanto un'aspirazione o una promessa. Tali corsi proponiamo che abbiano anche carattere di riadattamento fisico per quei ragazzi che, alle visite preventive o periodiche, verranno considerati non idonei a svolgere un dato lavoro.

Su questo punto il discorso meriterebbe di essere allargato fino a toccare i complessi temi dell'istruzione professionale e dell'istruzione complementare per gli apprendisti, che tante deficienze e carenze manifestano. In questa sede però ci importa ottenere la garanzia che tali corsi si faranno e perciò solamente a questo fermiamo il nostro discorso.

Altra esigenza sentita è quella del potenziamento e allargamento, almeno negli im-

pegni, degli organi di controllo. Mi riferisco ovviamente alle attività degli Ispettorati del lavoro i quali, come abbiamo avuto occasione di sottolineare durante la discussione dei bilanci del 1966 e 1967, sono carenti di funzionari e di personale specializzato. In tale direzione, ed interpretando nel senso più democraticamente estensivo una parte della relazione governativa al presente disegno di legge, chiediamo che quella collaborazione che il Ministero invoca venga effettuata istituendo in speciali organi consultivi, coadiuvanti l'opera degli Ispettorati del lavoro.

La paura del nuovo ha fatto respingere, in Commissione, tale nostra proposta; siccome continuiamo a credere alla giustizia di una tale richiesta, la ripresentiamo in questa sede.

Un passo avanti è stato compiuto nel lavoro svolto in Commissione, portando le eccezioni relative all'età minima di assunzione in agricoltura e nei servizi familiari da 13 a 14 anni. Con tale modifica si è finalmente adeguata l'età minima di ammissione al lavoro all'osservanza della frequenza alla scuola dell'obbligo.

Altri miglioramenti sono stati apportati alle deroghe previste per i fanciulli e gli adolescenti occupati nei servizi familiari e per quelli lavoratori a domicilio. Per questi ultimi mentre nel testo governativo si diceva che: « Le norme della legge non si applicavano nei loro riguardi », nel testo licenziato dalla Commissione, si fa salva l'applicazione, nei loro riguardi, di alcuni articoli come il 7° che dice testualmente: « L'occupazione dei minori è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità »; come l'articolo 8 che prevede l'ammissione al lavoro del minore, purchè sia riconosciuto idoneo all'attività lavorativa cui sarà adibito; come l'articolo 9 che prevede l'accertamento dell'idoneità mediante visite periodiche; come l'articolo 10, per i lavoratori a domicilio, che estende a queste categorie di lavoratori l'obbligo della visita medica preventiva, quando essi vengono occupati in lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o comunque nocive; come l'ar-

articolo 11 che prevede che la visita medica preventiva venga eseguita dall'ufficiale sanitario; come l'articolo 12 che prevede il divieto di adibire i minori a lavori per i quali, alla visita medica di controllo, siano risultati non idonei; come l'articolo 13, per i minori addetti ai servizi familiari, che prevede l'istituzione e il funzionamento di centri per l'orientamento e il riadattamento fisico e professionale, che detti minori potranno frequentare; come l'articolo 24 che prevede per i minori di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione prevista dalla legge, il diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie. Ma anche per questi fanciulli ed adolescenti chiediamo, con appositi emendamenti, l'estensione non solo di una parte ma di tutti i benefici della legge.

Un punto sul quale invece non si è riusciti a compiere quello che noi consideriamo un necessario passo in avanti è quello riguardante la visita medica preventiva. Il principio che viene indicato nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo è un principio che, in quanto tale, trova tutti d'accordo. Passare dalla visita generica di idoneità ad una visita di idoneità all'attività lavorativa cui i minori saranno adibiti, in via teorica è senz'altro un passo che noi non solo condividiamo ma che abbiamo sempre sollecitato e sostenuto.

Allo stato attuale delle cose, però, il principio è valido soltanto in via teorica. Noi che siamo abituati a vedere le cose non solo sotto il profilo teorico ma cercando anche di anticipare gli effetti pratici non riusciamo ad intravedere nell'innovazione proposta nessun sostanziale passo in avanti in questa direzione. Infatti, una visita di idoneità all'attività lavorativa cui i minori saranno adibiti, nel quadro di un collocamento in buona parte basato sulla ricerca generica del lavoro e non della professione più confacente alle caratteristiche fisico-psichiche e specialistiche del minore, lo costringerà a sottoporsi ad una pletora di visite; conseguentemente si verificherà un appesan-

timento delle attività degli ufficiali sanitari, i quali per tale complessa situazione ed inoltre perchè non attrezzati a compiere visite che richiedono apparecchiature ora inesistenti nei loro uffici, finiranno per dare corso a visite che in teoria si chiameranno attitudinali, ma che nella buona sostanza resteranno generiche come prima e forse ancora più di prima.

Quando saremo veramente intenzionati a muoverci nella direzione indicata, occorrerà creare un servizio specializzato di medicina del lavoro, un servizio che allo stato attuale, in Italia, non esiste e che non si è, almeno per il momento, intenzionati a costituire.

Che cosa fare, allora, in tale situazione? Secondo noi si tratta di trovare una soluzione che, mentre tenda a tutelare concretamente la salute del minore, muova i primi timidi passi tesi ad indirizzare il fanciullo o l'adolescente verso quei campi di attività e di lavoro, nei quali più proficuamente può esprimere le migliori sue qualità, una soluzione che sia al tempo stesso capace di tutelare il minore dalle discriminazioni padronali. Queste cose non sono previste e non si attuano con le misure del presente provvedimento.

Per queste ragioni sembra a noi necessario che le visite mediche dell'ufficiale sanitario, o di chi per lui, siano le sole alle quali il minore debba essere sottoposto. A questo scopo ci pare necessario indicare che, nel caso si rendano utili ed indispensabili le visite specialistiche o attitudinali, l'ufficio sanitario si avvalga, oggi nel limite del possibile, domani in assoluto, delle competenze di istituti specializzati in tale attività.

Un'impostazione siffatta non solo elimina ogni possibile manovra speculativa o discriminatoria da parte del padronato, ma rimette completamente la tutela della salute del minore nelle mani e sotto la piena responsabilità di enti pubblici, i soli che possano dare le più complete garanzie, sotto un profilo individuale ed anche di interesse generale.

Queste le osservazioni più importanti che esprimiamo nei confronti del disegno di leg-

ge in esame, fatte le quali, non possiamo, ancora una volta, non richiamare l'impegno del Governo a presentare al più presto al Parlamento un disegno organico, che affronti e rinnovi sostanzialmente la legislazione che attiene alla tutela dei minori superiori ai diciotto anni e alle attività e lavori pericolosi, e che affronti anche, secondo una visione organica e moderna, tutta la complessa tutela del lavoro femminile. Allo stesso modo non possiamo non sollecitare i necessari provvedimenti attinenti all'istruzione professionale e all'apprendistato, altri problemi sui quali è più che mai necessario intervenire per portare, insieme ad un maggior ordine, idee e linee di sostanziale rinnovamento.

Non concluderei obiettivamente, secondo il nostro modo di considerare la complessa e dolorosa questione al nostro esame, se non tornassi, se pure brevemente, ai temi di fondo che sono stati al centro del mio dire.

Per sanare questa piaga dolorosa, che è derivato — come ho già detto — dalle contraddizioni e dai limiti sociali e civili di questa società, occorre intervenire sulle strutture della società stessa, occorre eliminare i fenomeni più deprimenti e negativi che essa genera, primi fra tutti la disoccupazione e la miseria.

Il Governo che regge le sorti del Paese e la maggioranza che lo sostiene, assecondando come assecondano le scelte economiche delle grandi concentrazioni capitalistiche, non possono affrontare e risolvere tali temi e problemi di fondo. È un Governo, pertanto, che, per la contraddittorietà delle forze che lo compongono, è sempre più in contrasto con la volontà popolare che viene dalle forze sane e vive del mondo del lavoro, le quali vogliono andare avanti e progredire sulla via del rispetto dei loro diritti e sulla via del soddisfacimento delle loro aspirazioni.

Il provvedimento al nostro esame accoglie solo in parte le istanze più dirette e più sentite che vengono dal Paese. Noi lo abbiamo approvato nel nuovo testo licenziato dalla Commissione, anche se non del tutto rispondente alle nostre richieste, perchè mi-

gliorativo della situazione esistente e perchè migliore del testo presentato dal Governo.

Noi abbiamo, in quest'Aula, presentato altri emendamenti migliorativi, nella fondata speranza che con la sua sensibilità, una parte della maggioranza, quella più vicina alle ACLI, quella che vuole dare credito alle istanze degli Ispettorati del lavoro, possa rivedere le proprie posizioni ed aiutarci nell'opera migliorativa che conduciamo.

Noi daremo alla fine un voto favorevole al provvedimento. In un tale voto e nelle critiche che noi rivolgiamo al provvedimento stesso non c'è contraddizione: il nostro voto vuole avere, ed ha, il significato di un impegno a continuare l'azione e la lotta per migliorare, in tutti i modi e in tutte le sedi, le condizioni di chi lavora; vuole essere prima di tutto e soprattutto l'impegno del nostro partito, del nostro Gruppo parlamentare, ad andare avanti per i giovani, con la gioventù lavoratrice, che vuole ed avrà condizioni di vita e di lavoro degni di un Paese e di una società civilmente avanzata. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, in sede di decima Commissione il problema della tutela del lavoro minorile ha formato oggetto di un dibattito molto impegnato, che ha sottolineato l'importanza della questione oggi al nostro esame, qui in Aula. Di ciò si trova una diretta rispondenza nella stessa relazione del senatore Macaggi, ed anch'io voglio, in apertura di questo mio intervento, rendere al nostro collega testimonianza di questo suo impegno di lavoro nella stesura della relazione. Il senatore Macaggi mi consentirà però di dire che avrei visto volentieri completata la prima parte — che farebbero bene tutti i colleghi del Senato a leggere con particolare attenzione — con una sottolineatura di ordine politico, per considerare quello che è stato l'apporto delle forze socialiste nel secolo scorso alla lotta per la tutela del lavoro minorile, condotta anche qui in Italia e

che ha portato a quella legge ricordata nella stessa relazione. Infatti, chi da questa parte risolveva oggi le questioni del lavoro minorile non può non essere confortato da quella che è stata sempre una componente essenziale nell'affrontare i problemi del mondo del lavoro, quella cioè di volgere sempre lo sguardo alle giovani generazioni, là dove lo sfruttamento padronale maggiormente si accanisce.

Vorrei altresì osservare, onorevole relatore, se mi consente, che in questa occasione, nella codificazione di norme che ci accingiamo a fare, avrebbero dovuto trovare posto disposizioni anticipatrici di situazioni che vengono a determinarsi nei rapporti di lavoro e nelle strutture produttive, e quindi anche per quanto riguarda l'avviamento dei fanciulli e degli adolescenti all'attività produttiva. Noi invece, a mio parere, ci accingiamo a codificare sulla base dell'esperienza acquisita nel passato, colmiamo determinate deficienze di norme precedenti e arriviamo così ad un testo aggiornato, ma non ci spingiamo con una volontà politica più avanzata, ancora più in là, per risolvere alcune questioni di fondo che oggi potrebbero essere risolte.

Il relatore ha fatto cenno, nella sua relazione, a diverse convenzioni che si sono succedute in questi ultimi anni in sede di organismi internazionali, ed io lo ringrazio perchè così mi ha dato modo di consultarle. Non sono interessanti soltanto le conclusioni di tali convenzioni, ma anche i dibattiti che le hanno precedute ad illustrazione delle esperienze maturate nei diversi Paesi che sono poi confluite in soluzioni di carattere generale. Evidentemente, tutto questo materiale sottoposto alla meditazione dei vari Parlamenti offre la possibilità di arrivare ad una codificazione di norme aggiornata e anticipatrice.

Per esempio, io ho constatato che la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, alla Conferenza di Ginevra del 1960, nei lavori preparatori, nei dibattiti conclusivi e nella relazione dello stesso Segretario generale, ha indicato alcuni momenti, alcune tappe che debbono essere raccolte in norme, da parte dei singoli Parla-

menti. Ebbene, secondo il mio parere, ciò avrebbe dovuto consentire, alla maggioranza e al Governo, di accogliere anche gli emendamenti presentati dai colleghi comunisti, dal momento che in quella relazione della OIL si articola l'individuazione di quelli che sono i vari bisogni, i quali vengono distinti in sei categorie. Un riferimento particolare a quella relazione e al suo preciso contenuto mi pare possa essere fatto anche nella discussione e nella elaborazione del disegno di legge oggi in esame.

Viene riconosciuto il bisogno di una solida base per il futuro lavoro dei giovani in una società moderna, e a tale scopo viene indicata l'esigenza che la gioventù possa acquisire una buona istruzione, una buona formazione generale, evitando il pericolo di una specializzazione prematura. A tale riguardo evidentemente il discorso dovrebbe essere ampio poichè dovrebbe investire anche il problema più vasto della qualificazione professionale e dei corsi di specializzazione.

Oggi nel nostro Paese abbiamo le giovani classi, numericamente ricche, che hanno ultimato l'esperienza della media obbligatoria e quindi si affacciano alla ribalta dell'attività lavorativa. Queste classi di giovani hanno l'età prevista da questo disegno di legge; sono i giovani che escono da quella che il legislatore italiano ha voluto che sia la scuola obbligatoria per tutti fino ai 14 anni.

Orbene nella nostra articolazione di norme, mi pare che il problema di questa natura, cioè il riferimento alla formazione generale (scuola media obbligatoria) si pone come già statuito dalla legislazione italiana; invece quello che è il problema dell'individuazione dei corsi viene lasciato imprecisato nel testo di legge, come un motivo di ordine generale di intervento da parte del Governo per l'instaurazione di questo complemento a quella che è la formazione di carattere generale.

Io ritengo che dovremmo soffermarci, quando discuteremo l'apposito emendamento, sulla generalizzazione della presenza dei corsi, proprio perchè è un necessario completamento della legge che varrà per i pros-

simi anni, quando realmente ci troveremo di fronte a quei giovani che escono dalla esperienza della scuola media unificata.

Il secondo bisogno è il bisogno di lavoro, cioè che « la gioventù possa trovare un impiego remunerativo a buone condizioni e che sia fonte di soddisfazione per essa e di utilità per la società intera ». Mi pare che questa definizione del direttore generale dell'OIL sia molto precisa, ma tanto distante dalla realtà nella quale ci troviamo in Italia dove la maggioranza dei giovani è sospinta indiscriminatamente dalla crudele necessità della vita a trovare un lavoro, qualunque esso sia. Allora, nel primo esperimento di inserimento in una vita democratica il giovane misura la sua preparazione intellettuale e fisica con quello che la società gli offre; in quel momento mette a confronto tutte quelle che sono le indicazioni che gli derivano dalle norme di carattere generale con la realtà che egli affronta.

Secondo il nostro parere il problema grosso della società, così come è strutturata oggi in Italia, non è se il lavoro al quale la maggioranza dei giovani, quando lo trova, si avvia, sia fonte di soddisfazione o di utilità per la società intera, quanto invece se non sia di quasi assoluta utilità per le forze economiche che detengono il potere economico nel nostro Paese.

Ecco che abbiamo una considerazione di ordine più propriamente politico generale, alla quale, evidentemente, il nostro Gruppo è sollecito nel fare riferimento.

Il terzo bisogno è il bisogno di espansione e di sviluppo, cioè che il giovane possa continuare a sviluppare l'organismo in tutte le sue facoltà intellettuali, anche lavorando.

Ho letto, senatore Macaggi, alcuni suoi studi apparsi in pubblicazioni anche recenti, così come gli studi di eminenti suoi colleghi che operano nel campo della medicina del lavoro: ebbene, quello che mi ha maggiormente colpito è l'unanimità dimostrata nell'affrontare il problema dei giovani; unanimità nella sottolineatura dell'importanza del problema delle frequenze delle pause. Io non ho trovato alcuno tra gli scrittori, che pur abbiamo in Italia di

notevole levatura e preparazione, il quale non abbia, di recente o in passato, scritto su questo problema, il che mi ha convinto che il problema, dal punto di vista fisiologico dello sviluppo, della frequenza e delle pause nel lavoro è uno dei fondamentali su cui si deve soffermare l'attenzione del legislatore quando stabilisce norme per il lavoro minorile.

Io credo quindi che bisognerà preoccuparsi oltre che della durata della pausa, così come è previsto nelle norme di questo disegno di legge, anche del problema della frequenza perchè mi pare che la durata continuativa del lavoro, così come prevista da alcune norme contenute negli articoli di questa legge, contraddica quelle che sono le osservazioni e le indicazioni di quegli eminenti studiosi i quali invitano molto spesso il legislatore a riflettere su ciò che essi dicono.

Noi stiamo ora per codificare queste norme, per cui dobbiamo necessariamente rivolgere la nostra attenzione alle indicazioni di questi illustri studiosi che onorano la medicina del lavoro in Italia. Le loro indicazioni dovranno però, naturalmente, essere confortate dalla sensibilità del legislatore.

Non è quindi un problema la cui risoluzione miri soltanto a risparmiare ai fanciulli e agli adolescenti lavori gravosi o pericolosi per la loro incolumità, il loro sviluppo e la loro integrità fisica, ma anche ad eliminare quelle continuità del lavoro pericolose, perchè di eccessiva durata, in molti settori della produzione che oggi si avviano sempre più ad essere razionalizzati.

Sono convinto, per esperienza personale, che in particolari settori si manifesta in modo eminente il problema della monotonia, della noia, della tensione del lavoro eccetera. Ciò obbliga, evidentemente, determinate categorie di giovani, a dover affrontare proprio nel momento dello sviluppo, dei lavori pesanti sotto l'aspetto psichico e fisiologico. Abbiamo sentito sabato scorso, alla televisione, durante la trasmissione « Cronache del lavoro » le dichiarazioni fatte da sindacalisti torinesi riguardanti il fenomeno dell'aumento delle malattie di ca-

rattere nervoso e mentale dei lavoratori adibiti a particolari settori dell'industria in questo ultimo tempo; d'altra parte noi avevamo già sottolineato questo problema spesso, sia in Aula, sia in Commissione. Infatti i sistemi di produzione, oggi in vigore, portano a far sì che i lavoratori siano adibiti a lavori di una monotonia esasperante: a me ha colpito, in modo particolare, vedere quel carrello che in uno spazio di dieci metri, compiendo monotonamente avanti ed indietro sempre lo stesso percorso, mette i bulloni nelle ruote delle macchine; il lavoratore, addetto a questo macchinario, deve perciò seguire il movimento dell'apparecchio che si muove con un'intensità, con un ritmo veramente spaventoso, per sette ore e mezzo. Ho sollevato il problema perchè a queste operazioni semplici possono venire adibiti anche dei minori ai quali ci si riferisce con questa legge; ecco quindi un altro problema, che bisogna esaminare sotto un diverso angolo visuale, che riguarda particolarmente la frequenza nelle pause del lavoro.

È necessario quindi che il giovane lavoratore sia in buona salute perchè possa adempiere al suo compito nelle migliori condizioni, in modo tale che la sua crescita fisica e mentale possa essere garantita. Noi abbiamo in Italia una pubblicistica veramente ampia riguardante tali questioni, da parte di studiosi della fisiologia del lavoro, che ci dimostra come questi scienziati precorrono di molto le intenzioni del legislatore perchè, per esempio, essi già si pongono il problema dell'influenza dei fattori ambientali sul giovane che viene ad detto ad un determinato lavoro.

Ecco perchè io sono molto dubbioso, non per la capacità dell'ufficiale sanitario provinciale ma per il fatto che, per i molti incarichi che deve svolgere, non trova il tempo di poter recarsi a visitare questi giovani. Vediamo per esempio la tragedia degli invalidi civili che chiedono continuamente di essere visitati ma che invece ricevono visite molto saltuarie, perchè l'ufficiale sanitario provinciale è impegnato in molti altri compiti.

Ma il problema è soprattutto quello di capire quale attitudine abbia il giovane. Lo

articolo 8 dice: « I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico ». Ora, quando il giovane si presenta alla visita medica dice in quale stabilimento dovrà entrare e dà a questo proposito determinate indicazioni, cioè se si tratti, per esempio, di una fonderia, di una fabbrica di macchinari, eccetera; però è evidente che il medico non conosce quale è l'ambiente nel quale il giovane andrà a lavorare, non conosce quale è la esatta situazione. Io non dico che l'ufficiale sanitario debba conoscere tutte le fabbriche; dico però che deve essere promosso un necessario aggiornamento degli organismi del Ministero del lavoro nel campo delle situazioni ambientali che vengono via via determinandosi.

I colleghi della maggioranza sanno quale è la nostra posizione per quanto riguarda il medico di fabbrica: nella situazione in cui ci troviamo rappresenta per noi un grosso punto interrogativo. Comunque, per quanto riguarda i giovani, non possiamo essere tranquilli per il modo in cui abbiamo codificato l'articolo 8 perchè, ripeto, il problema della buona salute è in relazione ai problemi della fatica, dell'ambiente nel quale il giovane lavora, della possibilità di una sua crescita sana dal punto di vista fisico e mentale. Penso quindi che il problema della buona salute debba essere attentamente valutato, quando viene preso in considerazione in norme che vengono codificate.

Vi è poi il problema del tempo libero rappresentato dalla necessità che ha il giovane di riposarsi, di distendersi, di dedicarsi ad attività diverse. E qui potrebbe farsi tutto un discorso sul tempo libero, soprattutto in relazione ai giovani ed al costo che esso rappresenta per la collettività. Noi codifichiamo quale deve essere la pausa settimanale quando diciamo che dal sabato fino al lunedì deve cessare ogni lavoro, ed evidentemente la necessità del tempo libero per i giovani non può essere argomento specifico di questo nostro dibattito se non per quanto riguarda appunto questa pausa settimanale che deve essere ben

precisata e non deve assolutamente dar luogo a deroghe.

Infine il giovane ha bisogno di aver fiducia nella società e nell'avvenire, deve aver fiducia nel fatto che potrà avere un ruolo costruttivo nella società e potrà dedicarsi ad una causa giusta. Evidentemente su questo punto può farsi una valutazione di carattere più generale, di ordine politico. Infatti il giovane, fanciullo e adolescente, viene portato a misurarsi con la struttura economica del nostro Paese della quale la legge del massimo profitto è la base fondamentale. Da qui la ribellione che si manifesta in larghi strati di giovani, da qui questo respingere un sistema di tale natura che spesso giunge a forme esasperate, il che ci dice che, almeno noi di questa parte, su questo punto dobbiamo portare avanti una giusta battaglia, cioè la lotta per giungere alla costruzione di una società diversa, di una società socialista. È evidente che il crescere da una parte delle esigenze di sviluppo, che richiedono una formazione sempre più accurata del lavoratore, e il permanere dall'altra delle cause che impediscono questa formazione, proprio per la legge del profitto privato che domina tutta la nostra economia, tutte queste contraddizioni, nel nostro Paese, devono essere sottolineate nel corso di questo dibattito, perchè non solo devono essere portate alla nostra attenzione le norme che codificano la tutela del lavoro femminile, ma anche l'individuazione delle cause per cui compiutamente non si può affrontare e risolvere, in una società come la nostra, il problema della tutela, in tutta la sua ampiezza, per quanto riguarda i giovani, i fanciulli e gli adolescenti.

Ecco perchè riteniamo che un progresso economico che si accordi con lo sviluppo delle energie umane possa aversi soltanto in una società dove il profitto privato non sia la leva fondamentale dello sviluppo economico, ma dove invece i bisogni della collettività siano allo stato primario degni dell'attenzione che dobbiamo loro rivolgere.

Per quanto riguarda il problema che sta al nostro esame, quindi, le norme che stiamo esaminando indubbiamente rappresentano un qualcosa di più rispetto al passa-

to. Esse tuttavia, secondo il nostro parere, potevano e debbono essere completate. Nel corso della discussione degli articoli cercheremo di dare un contributo in questa direzione.

Però il problema della tutela del lavoro femminile — e dobbiamo sottolinearlo — non può restare a sè stante, è qualcosa che non ci lascia tranquilli, se pensiamo che esso è tuttora aperto, se pensiamo che nella relazione governativa di due anni fa questo problema dell'aggiornamento della tutela della donna lavoratrice era definito urgente.

Ma abbiamo l'altro grosso problema che direttamente si collega a questa categoria di lavoratori, e cioè quello del collocamento e dell'avviamento al lavoro.

In questo campo, noi siamo fermi a norme antiquate ed arcaiche di nessuna validità. I collocatori comunali non servono più a niente, se non a registrare fatti già avvenuti; non sono il centro propulsore per l'avviamento al lavoro. Dirò di più: sta estendendosi, in tutte le aziende, come ho ricordato in Commissione, di media e grossa dimensione, il sistema della schedatura da parte della direzione aziendale, una « sifarizzazione » per l'avviamento al lavoro, con la presentazione della domanda, con le inchieste, con colloqui e così via.

Ebbene, il problema della tutela del lavoro minorile, così come è previsto da questa legge, non potrà fare obiettivamente un passo avanti, nel quadro di un inserimento in quella visione democratica di cui dicevo prima, se non si porta avanti anche la soluzione di questi altri problemi che incidono fortemente sulla vita associata del nostro Paese.

Ecco perchè riteniamo di richiamare la responsabilità del Ministro del lavoro e del Governo che si erano impegnati per la presentazione del disegno di legge per quanto riguarda l'aggiornamento e il portare avanti le modifiche delle norme relative alla tutela della donna lavoratrice.

C'è anche la necessità di affrontare in maniera urgente il problema del collocamento che più specificatamente riguarda questa massa di giovani. Teniamo anche conto di un altro dato che abbiamo sentito dalla vo-

ce dello stesso Ministro del lavoro pochi giorni fa; la percentuale di incidenza nella disoccupazione è cresciuta paurosamente per i giovani in cerca di prima occupazione. Questo dato deve farci seriamente riflettere perchè, venendo avanti le classi giovani e ricche di numero del dopoguerra, un problema come questo non può non essere affrontato se non come uno tra i più seri che abbiamo di fronte nel nostro Paese.

I riferimenti che si possono fare alla programmazione sono riferimenti che non hanno nessuna validità. Uno dei presupposti che avete voluto portare nella programmazione, quello cioè di nuovi posti di lavoro per 1.480.000, già oggi, ad un anno e mezzo dall'inizio della programmazione stessa, è del tutto sovvertito per l'aumento pauroso dell'emigrazione dall'agricoltura, una fuga che, prevista in 150.000 unità all'anno, nel 1966 ha raggiunto la cifra di quasi 300.000 e nei primi mesi del 1967 ha mantenuto la stessa percentuale. Questi sono dati riferiti dal Ministro del lavoro, e in base ad essi dobbiamo purtroppo affermare che la visione ottimistica e ottimale di partenza dello stesso piano di programmazione viene a mancare di basi serie, non solo per la discussione, ma anche per la soluzione del problema.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame esprimiamo il nostro consenso, perchè evidentemente si fanno passi avanti, ma nel contempo invitiamo tutti ad assumere serio impegno perchè, attraverso l'articolazione dei vari provvedimenti e delle varie norme, esso possa essere ulteriormente migliorato. Dobbiamo incamminarci su quella strada per cui il legislatore, sensibile ai richiami fatti dagli studiosi, possa non soltanto precisare ed aggiornare le sue esperienze, ma anche (sotto la spinta di questi ricercatori, di questi sociologi, di questi eminenti scienziati) precorrere i tempi per dare a questi nostri giovani italiani (che attendono da una società democratica l'adempimento degli impegni che noi ci siamo assunti, che abbiamo portato avanti con la guerra di liberazione) un mondo nuovo, un mondo di tranquillità e di benessere. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bera. Ne ha facoltà.

B E R A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le osservazioni critiche di carattere generale sviluppate dai senatori Trebbi e Di Prisco al disegno di legge sottoposto al nostro esame, desidero limitare il mio intervento ad un aspetto particolare e cioè alla parte dello stesso provvedimento di legge che riguarda l'occupazione di fanciulli in agricoltura.

Difatti, mentre per l'ammissione dei minori in diversi settori produttivi (se si escludono i quattro settori relativi ai servizi familiari, lavoratori a domicilio, occupati a bordo delle navi, occupati in aziende, in uffici pubblici dello Stato, delle regioni e così via) la età minima è fissata a 15 anni, nell'agricoltura tale limite viene fissato invece a 14 anni, confermando in tal modo una nuova discriminazione a danno dei fanciulli che dovrebbero essere assunti in agricoltura.

La questione può sembrare di scarsa rilevanza in un tema così vasto e importante. Pur tuttavia a me è sembrato giusto e doveroso richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo (come è già stato fatto in sede di Commissione, purtroppo con scarso successo) sul problema, in quanto ritengo che anche questo episodio non può non essere inquadrato in una situazione più generale, la quale conferma il persistere di una linea politica discriminatoria che il Governo e la maggioranza dimostrano di voler portare avanti; e sono i fatti a dimostrare la validità di questo nostro giudizio.

Infatti non è passato molto tempo dalla discussione fatta in Aula sulla mozione presentata dal mio Gruppo a proposito degli infortuni e delle malattie professionali. Dimostrammo allora non solo la gravità della situazione generale in cui versano i lavoratori, ma dimostrammo in particolare le condizioni drammatiche in cui si trovano i lavoratori della terra, gravità dovuta e alle condizioni oggettive generali, ambientali e di lavoro e alla stessa posizione discriminante che si riflette in tutta la legislazione del lavoro vigente e operante nel nostro Paese.

Mettemmo quindi in luce le contraddizioni, le storture, le lacune che permangono nel settore, per cui, mentre la prevenzione, la vigilanza e lo stesso trattamento economico è regolamentato in un modo arcaico nella agricoltura, d'altra parte lo sviluppo tecnico e produttivo ha subito in questi ultimi anni notevoli trasformazioni.

Occorre aggiungere (lo credo superfluo, ma aggiungiamolo) che nessuno ha smentito nella sostanza la validità della nostra denuncia per quanto riguarda questa situazione. Perché ho fatto questo richiamo alla discussione precedente? Perché ci riconduce a considerare le condizioni di carattere tecnico-produttivo dell'agricoltura, le quali, soprattutto nelle zone più avanzate, non si differenziano da altri settori produttivi e dalla stessa industria; non si differenziano per l'impegno tecnico, per il rendimento, per le responsabilità che hanno assunto i lavoratori della terra, ma per il trattamento e la tutela.

Ma proprio partendo da queste considerazioni di carattere generale (su cui, ripeto, nessuno ci ha smentito) non si riesce a comprendere perchè nel disegno di legge che è davanti a noi, soprattutto per quanto riguarda l'età dei fanciulli ammessi al lavoro in agricoltura, si sia voluto mantenere una differenza di chiaro contenuto discriminatorio. Infatti gli argomenti di maggior peso, che ho potuto rilevare dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, tendenti a giustificare la differenza di età con cui vengono ammessi al lavoro in agricoltura i fanciulli, si richiamano alla Convenzione internazionale del lavoro n. 10 e al contratto di lavoro collettivo per salariati e braccianti, stipulato nel 1957. Questi due richiami, a mio parere sono del tutto insufficienti e ben lontani dal fornire un'argomentazione seria. Tra l'altro, se non vado errato, non si dice ad esempio che tale convenzione risale al 1921 e che venne ratificata in Italia nel 1925. Non parliamo poi del modo in cui venne applicata tale convenzione dal fascismo e non solo per quanto si riferisce a questo settore, ma per tutta la legislazione del lavoro in generale. Noi sappiamo in qual modo venivano considerate ed applicate tali leggi o disposizioni dal fascismo.

Non mi sembra pertanto fuori posto a questo punto porre una domanda per sapere se non si ritiene che dal 1921 al 1925 o, se volete, al 1957 o ad oggi si siano determinate modifiche tali da far considerare superate quelle convenzioni o i contratti fatti in quel periodo. Mi sembra altrettanto giusto chiedere che venga dimostrato se oggi il lavoro dei fanciulli in agricoltura richiede un minore sforzo fisico, un minore impegno di capacità tecnica rispetto a quelli richiesti in altri settori e se siano minori i rischi per quanto riguarda la loro salute. Vorrei chiedere inoltre se viene garantita, e in quale modo, in agricoltura una maggiore o per lo meno una adeguata vigilanza da parte degli organi preposti alla tutela dei minori e al rispetto della legislazione del lavoro.

Proprio oggi leggevo su un quotidiano una notizia riguardante il dilagare delle violazioni nei settori dell'industria e del lavoro a domicilio, per quanto riguarda appunto il collocamento dei minori, ma naturalmente per quanto riguarda l'agricoltura lo stesso quotidiano confessa che il controllo è stato quasi nullo, comunque inadeguato, rispetto agli altri settori, per cui non si sa dire nemmeno se la vigilanza degli organi preposti è stata di una certa efficacia. Ma anche questa non è una novità per cui non credo di dire una cosa nuova affermando che in agricoltura la vigilanza è quasi inesistente: sono gli stessi organi nazionali dell'Ispettorato del lavoro ad ammetterlo.

Durante la discussione della mozione riguardante gli infortuni e le malattie professionali, il ministro Bosco in un'interruzione affermò che in questi ultimi tempi vi era stato un miglioramento. Purtroppo però le ultime relazioni degli organi preposti a tale compito confermano il contrario: non vi è quindi nessun miglioramento dal punto di vista dell'intensificazione della prevenzione e vigilanza in generale e tanto meno in agricoltura. Potrei portare numerosi dati per dimostrare la validità di quanto sto affermando.

Ebbene, in questa situazione generale precaria, direi drammatica per l'agricoltura, il disegno di legge a mio parere offre ancora una volta maggiori occasioni di evasione e di violazione quando ammette questa differenza anche solo nei confronti dell'età. An-

che qui i fatti parlano chiaro, sempre attraverso la cronaca. È altrettanto noto che le disgrazie sul lavoro che hanno maggiormente colpito i fanciulli si sono verificate in maggior misura in due settori: l'edilizia e l'agricoltura. Difatti in agricoltura spesse volte il fanciullo, ed anche l'adolescente, viene impiegato sulle macchine, soprattutto quando si richiede il cambio del lavoratore adulto. Le macchine oggi, in un'azienda agricola moderna, sono molte e diverse; questo avviene perchè l'agrario, avendo ridotto al massimo l'organico aziendale, supplisce col fanciullo, dato che questo gli costa meno e quindi può così aumentare i propri profitti: ecco di conseguenza come riesce a superare le « strette » di mano d'opera quando è nel colmo del lavoro.

Questi sono problemi vivi che esistono realmente, coi quali si devono fare i conti per cui io non comprendo come ancora una volta ci si rifiuti di considerarli.

Vorrei fare un'altra domanda: quanti sono i posti di lavoro che in agricoltura sono pericolosi? Sono innumerevoli. Per quanto riguarda soltanto la salute, basta citare per tutti la stalla. Non è sufficiente quindi elencare i lavori nocivi o pesanti che i fanciulli non dovrebbero eseguire o i pesi che i fanciulli non dovrebbero portare e che sono calcolati — a mio parere — secondo misure che forse andavano bene in un lontano passato. Occorre considerare invece che in agricoltura questi minori possono essere utilizzati in ambienti carichi di germi e di malattie. E potremmo continuare anche per quanto riguarda la scuola. Se è vero che a quattordici anni i fanciulli dovrebbero aver completato la frequenza della scuola dell'obbligo, è altrettanto vero che ci sono casi in cui (e ciò non sempre avviene per volontà del fanciullo o del genitore, ma per le gravi deficienze ancora esistenti nelle scuole dei villaggi rurali) il fanciullo non è riuscito a completare i corsi della scuola media unica, per cui con l'attuale disegno di legge viene incoraggiato ad allontanarsi per sempre dalla scuola.

Queste sono per sommi capi alcune osservazioni critiche al disegno di legge. Sempre a proposito della discriminazione a danno

dei minori che possono essere occupati in agricoltura, mi permetto di aggiungere che una mancata e adeguata documentazione che giustifichi tale discriminazione non può non far sorgere il dubbio che ancora una volta si vuole fornire a buon mercato mano d'opera agli agrari. Del resto, può essere un dubbio legittimo, se si considera che tutta la storia relativa allo sviluppo di determinati settori produttivi nel nostro Paese ha sempre visto lo sfruttamento del lavoro minorile e della donna, al primo posto. Paghiamo ancora oggi le conseguenze di tale politica con una arretratezza tecnica, sia dell'industria che dell'agricoltura, che ci mette in difficoltà di fronte agli altri Paesi.

Voglio augurarmi quindi che venga posto riparo alla discriminazione prevista dal disegno di legge, mettendo sullo stesso piano, almeno per quanto riguarda l'età (ferme restando tutte le misure necessarie su cui non mi soffermo perchè gli altri oratori che mi hanno preceduto hanno abbastanza bene illustrato la situazione) il fanciullo che deve essere assunto in agricoltura con quello che deve essere assunto negli altri settori produttivi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritta a parlare la senatrice Lea Alcidi Rezza. Ne ha facoltà.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, com'è noto, il disegno di legge oggi al nostro esame fu proposto più di due anni fa dal Ministro del lavoro per dare una disciplina unitaria e coerente a tutta la materia del lavoro dei minori, (prima suddivisa tra una decina di testi normativi) cercando nel contempo di aggiornarla, adeguandola alle mutate condizioni economiche e sociali e alla estensione dell'obbligo scolastico. La disciplina tiene conto di numerose convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro di Ginevra, tutte ratificate dall'Italia; e, per quanto riguarda il testo emendato dalla Commissione, anche della recentissima raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea. Detti protocolli non vengono peral-

tro introdotti totalmente in questo disegno di legge; al contrario, con esso, si escludono alcune prescrizioni contenute in quei protocolli, mentre altre vengono rese più rigide di quanto non fosse richiesto dagli accordi internazionali suddetti. Ciò, se in alcuni casi può ritenersi giustificato, in altri casi introduce invece una inopportuna differenziazione rispetto agli altri Paesi, con tutte le conseguenze negative che una differente normativa può avere sia dal punto di vista sociale (si pensi ai problemi inerenti alla libera circolazione della mano d'opera nell'ambito della CEE), sia dal punto di vista economico, (specie per quanto riguarda il settore dei costi di produzione).

Così, ad esempio, non pare a noi giustificata l'esclusione, determinata dall'articolo 2, della possibilità di eccezioni per quanto riguarda i parenti e gli affini del datore di lavoro, eccezione questa che pure era prevista dall'articolo 1 della convenzione OIL n. 90 e anche dalla già citata raccomandazione della CEE. Si tratta, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, di imprese artigiane o familiari, nelle quali il lavoro dei minori ha spesso un carattere complementare e saltuario, che si avvicina molto all'apprendistato, e che non riveste alcun carattere di insalubrità o di eccessiva pesantezza; e che quindi può essere consentito qualora non comporti l'uso o la vicinanza di macchine pericolose.

Il disegno di legge al nostro esame prevede poi il divieto assoluto di adibire i minori degli anni 18 ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere e gallerie. La norma proposta non si armonizza con le legislazioni della Germania, del Lussemburgo e del Belgio (che consentono l'impiego dei giovani ultrasedecenni in lavori sotterranei) e con la legislazione della Francia che ammette la occupazione anche di lavoratori infrasedicenni.

È da tener presente inoltre che il progetto di convenzione dell'OIL, al punto 3 dell'articolo 2, prevede l'età minima di 16 anni e che l'analogo progetto di raccomandazione prevede, all'articolo 3, che l'età minima di ammissione nei lavori sotterranei dovrebbe essere elevata proporzionalmente, poichè

l'obiettivo è quello di pervenire all'età minima dei 18 anni. Detto criterio di gradualità sancito nella norma in parola trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare negli anni intermedi i vuoti di nuove reclute giovanili, vuoti che potrebbero determinare gravi difficoltà per le aziende interessate.

Per quanto poi riguarda gli articoli 8 e 13, il disegno di legge modifica sostanzialmente le norme vigenti in materia di visite preventive periodiche per i minori, estendendo a tutti i giovani, al di sotto dei 18 anni, l'obbligo di tali visite. Tale estensione indiscriminata e non giustificata, se non in relazione a determinati tipi di attività insalubre, faticosa e pericolosa, verrà indubbiamente ad intralciare l'attività lavorativa e a contenere maggiormente l'occupazione dei minori.

D'altra parte, va rilevato che il progresso tecnico ha comportato notevoli miglioramenti delle condizioni igieniche dei luoghi e dei sistemi di lavoro e che negli altri Paesi della CEE le visite di controllo o non sono obbligatorie, come nel Lussemburgo, o vengono effettuate se ed in quanto ne venga riscontrata la necessità, come nel Belgio, oppure soltanto al termine del primo anno di occupazione, come in Germania, o sono limitate ai minori occupati in determinate industrie, come nei Paesi Bassi.

Altra norma importante della già citata convenzione n. 90 che non viene riprodotta nel testo del disegno di legge proposto è quella che consente il lavoro notturno dei minori di oltre 16 anni nei casi in cui ciò sia richiesto da esigenze dell'apprendistato o comunque dalla formazione professionale dei giovani, previa autorizzazione delle autorità competenti. Si tratta in effetti di una norma assai opportuna, dettata non dall'interesse del datore di lavoro, ma da quello del giovane lavoratore.

Neppure la norma contenuta nell'articolo 5 della convenzione (che autorizza il lavoro notturno nei casi nei quali è richiesto dall'interesse pubblico e previa autorizzazione dell'autorità pubblica) è riprodotta nel disegno di legge al nostro esame. Tuttavia questo è uno di quei casi nei quali, a causa dell'incertezza del concetto di interesse pubblico in questo campo, l'esclusione dell'ecce-

zione suddetta è sufficientemente giustificata, anche perchè si tratta di norma diretta più alle autorità pubbliche che non ai datori di lavoro.

Il caso più delicato però è quello della disciplina del lavoro notturno nelle imprese che lavorano a ciclo continuo con turni fissi. Infatti il disegno di legge esclude in modo assoluto il lavoro notturno per i minori (con la sola eccezione del lavoro dei minori nella preparazione o rappresentazione di spettacoli soltanto fino alle ore 24, e dietro autorizzazione dei genitori e dell'Ispettorato del lavoro). A questo proposito, sarebbe opportuno mantenere, per lo meno, le possibilità di lavoro notturno anche per i minori di anni 18, con il limite dei 16 anni previsto dalla legge 26 aprile 1934, n. 653; ciò per non limitare, ancora di più, le esigenze che si determinano nell'industria a regime continuo, dove sussiste la necessità di un avvicendamento ad una medesima macchina o di operazioni che richiedono personale adulto e personale giovane. Si tratta cioè di evitare che ulteriori, pesanti disposizioni restrittive vengano ad alterare il normale ritmo produttivo. D'altronde le legislazioni della Francia, Lussemburgo, Belgio e, con alcune limitazioni, della Germania, consentono ai minori di oltre 16 anni di svolgere lavoro notturno nell'industria a regime continuo; inoltre in Francia, Germania, Belgio una espressa deroga è prevista per i casi in cui l'interesse pubblico richiede il lavoro notturno dei minori.

L'articolo 16 stabilisce, poi, che con il termine notte per gli adolescenti di età fino ai 16 anni, si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6. A questo proposito va osservato che, nella maggior parte delle aziende, il lavoro viene organizzato su turni avvicendati, con inizio del primo turno alle ore 6 del mattino e termine del secondo turno alle ore 23 della sera. La fissazione di questi orari è dovuta soprattutto alla necessità di consentire ai lavoratori di usufruire dei servizi pubblici di trasporto. Anticipare alle ore 22 la cessazione dell'orario di lavoro del secondo turno — tenuto conto dell'impossibilità di ridurre la durata dei turni di

lavoro, per evidenti esigenze produttive, di effettuare i sormonti turno e di comprimere l'intervallo per la refezione — comporta necessariamente l'anticipazione alle ore 5 dell'inizio del primo turno. Questa situazione di orari pone in serie difficoltà tutti gli operai — e sono la grande maggioranza — che si servono dei servizi pubblici urbani di trasporto (i quali iniziano, di norma, il servizio alle ore 5) ed inoltre arreca un eccessivo disagio agli operai che giungono in città dalle zone limitrofe. Non è nemmeno pensabile che una diversa distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro possa realizzarsi in futuro, anche in occasione di eventuali ulteriori riduzioni dell'orario di lavoro, perchè una qualsiasi riduzione dell'orario dovrà essere attuata riducendo via via la prestazione lavorativa al sabato e mantenendo invariato l'orario negli altri giorni della settimana, poichè in questo senso è anche la generale aspirazione del mondo del lavoro. Per tale motivo, anche una riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali, dovrebbe essere attuata lasciando completamente libera la giornata del sabato e mantenendo inalterato l'orario di lavoro degli altri giorni della settimana (settimana di 5 giorni lavorativi).

Ci sembra, quindi, estremamente opportuno che, per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, si adotti una dizione più elastica, uguale a quella contenuta nella convenzione internazionale del 1948.

La lettera c) dell'articolo 16 dovrebbe essere modificata in questo senso: un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente un intervallo di almeno 7 ore consecutive, inserite tra le ore 22 di sera e le ore 7 del mattino; ciò consentirebbe alle aziende una certa elasticità nella fissazione dell'intervallo delle 7 ore consecutive, tra le 22 e le 5, oppure tra le 23 e le 6, o anche tra le 24 e le 7. A questo proposito, giova ricordare che, in sede internazionale, nel corso delle discussioni che portarono alla citata convenzione del 1948, venne fatto presente, dalle stesse rappresentanze dei lavoratori, la minore gravosità di un orario comprendente l'intervallo tra le ore 23 e le 6 (nel caso di lavori a

turni), nei confronti di un orario comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 5.

Il testo della Commissione, che in genere rappresenta un notevole miglioramento rispetto al testo governativo, sopprime alcune disposizioni già dettate da quest'ultimo (articolo 16 lettera *a*) e articolo 18 terzo comma, che si riferiscono ai fanciulli di età compresa tra i 13 e i 14 anni.

Ciò nella presunzione che essi rientrino nelle norme relative ai giovanissimi lavoratori che adempiono all'obbligo scolastico. Poichè, però, purtroppo non si può ragionevolmente sostenere che la frequenza alla scuola dell'obbligo sia completamente generalizzata, noi non riteniamo che le norme in esame siano inutili o pleonastiche; e quindi pensiamo che esse debbano essere ripristinate, salvo ovviamente la loro sempre minore applicazione concreta, dovuta all'avvicinarsi al traguardo della completa scolarità per i minori fino ai 15 anni.

Quanto alla proposta di disciplina dell'orario, essa è tale da suscitare vive preoccupazioni, oltre che per motivi tecnico-organizzativi, anche per ragioni che attengono strettamente al costo del lavoro. La drastica riduzione a non più di 40 ore settimanali e 8 giornaliere pone le aziende interessate in una situazione di estremo disagio, in quanto l'impostazione di una efficiente organizzazione produttiva postula la possibilità di fissare orari di lavoro uniformi per tutto il personale, compresi i minori. Si dovrebbe quindi, per lo meno per gli adolescenti, seguire quanto stabilito dalla contrattazione collettiva per gli adulti.

Il nuovo orario comporterà una elevazione dei costi che non trova alcun riscontro negli altri Paesi della CEE e costituisce una grave limitazione nell'impiego di maestranze giovanili. Infatti, a fronte dei previsti limiti di 40 ore settimanali e 8 giornaliere, alla fine del 1965 si avevano negli altri Paesi della CEE i seguenti limiti: Francia 60 ore settimanali e 10 giornaliere; Belgio 60 ore settimanali e 10 giornaliere; Germania 44 ore settimanali e 8 giornaliere.

Con l'articolo 20, si stabilisce l'obbligo di far fruire un riposo intermedio di un'ora, almeno, nel caso che l'orario di lavoro gior-

naliero superi le 6 ore, con facoltà ai contratti collettivi o, in mancanza, all'Ispettorato del lavoro, di ridurre la durata a mezz'ora. Tenuto conto di questa possibilità che potrebbe anche generalizzare il riposo di mezz'ora, sarebbe più opportuno, almeno per gli adolescenti, formulare una norma generale tassativa, che fissi in mezz'ora la durata del riposo intermedio e consenta alle aziende la facoltà di stabilire riposi di maggiore durata in relazione alla propria organizzazione produttiva. Infatti i riposi intermedi vengono, per ovvi motivi organizzativi, fatti coincidere con gli intervalli destinati alla refezione del personale e tali intervalli sono di norma limitati a mezz'ora o a tre quarti d'ora, periodo di tempo ritenuto sufficiente per un adeguato riposo e per la consumazione della refezione. Intervalli di durata superiore non sono graditi alle maestranze, perchè comporterebbero un prolungamento, ritenuto non necessario, della permanenza in azienda dei lavoratori che avrebbe una ripercussione negativa sulla possibilità di utilizzazione dei servizi pubblici di trasporto.

Quanto all'articolo 23, il disegno di legge prevede il diritto dei lavoratori minori ad un periodo annuale di ferie retribuito di almeno 30 giorni per i minori infrasedicenni, e di almeno 20 giorni per gli ultrasedicenni.

Premesso che per gli apprendisti la durata delle ferie è già fissata per legge, appare criticabile un ulteriore ricorso allo strumento legislativo per la disciplina di un istituto tipicamente riservato alla contrattazione collettiva. Infatti, per la loro capacità di aderenza alle singole situazioni di settore e di territorio, e per la loro flessibilità e variabilità nel tempo, i contratti collettivi appaiono tuttora gli strumenti più idonei, non solo per la regolamentazione delle modalità di godimento delle ferie, ma anche per la determinazione della loro durata. Va poi rilevato che il disegno di legge contrasta con la sicura tendenza, espressa dalla contrattazione collettiva, di accordare le ferie annuali in misura crescente, man mano che aumenta l'anzianità di servizio del lavoratore. E infine da tener presente che l'istituto delle ferie non può essere considerato — proprio

ai fini istituzionali di consentire ai lavoratori un periodo di riposo nell'anno — se non in connessione con i giorni di festività cui i lavoratori stessi hanno diritto.

Nel determinarne, pertanto, i limiti — previsti attualmente in un minimo di 12 giorni lavorativi ed in misura crescente in relazione all'anzianità di servizio — non può non tenersi conto dei giorni di festività, pari almeno a 17.

Nel complesso, quindi, i giorni retribuiti di riposo nell'anno ammontano in Italia almeno a 29 — ad un numero superiore per i giovani che possono far valere una sia pur breve anzianità di servizio — mentre in Francia, ad esempio, il totale dei giorni di riposo retribuiti non supera i 20-30; in Belgio i 28; in Olanda i 21; in Lussemburgo i 28. Sempre in materia di orario di lavoro, bisogna dire che il disegno di legge ha una grave carenza, laddove non prevede la possibilità di usufruire dei riposi settimanali con il sistema dei cosiddetti « riposi di conguaglio » che pure sono abbastanza diffusi nella pratica. Infatti, nel caso che l'orario di lavoro generale preveda detto sistema, non sembra possibile disporre un sistema diverso per i lavoratori minorenni.

A noi poi sembra che, in tutti i casi nei quali la nuova legge introduce nuovi limiti minimi di età più elevati di quelli vigenti, sarebbe opportuno introdurre un criterio di elevazione graduale di detti limiti, onde scaglionare nel tempo l'inevitabile perdita di alcune leve di nuovi lavoratori; e ciò nell'interesse della produzione, ma soprattutto nell'interesse degli stessi giovani che non devono essere ostacolati, oltre il necessario, nella ricerca della loro prima occupazione.

Restano infine da esaminare le norme proposte che si riferiscono alle sanzioni a carico di chi non rispettasse le norme previste dal disegno di legge. A tale proposito bisogna rilevare che la misura delle ammende previste non è di per sè molto elevata, ma è corretta dal riferimento, ai fini del computo dell'ammenda, al numero delle persone occupate e, soprattutto, al numero di giorni per il quale si protrae. In effetti quest'ultima disposizione, di per sè indubbiamente giusta, rischia di condurre alla moltiplica-

zione delle ammende, fino a cifre astronomiche. Ci sembra quindi opportuno porre, oltre ad un limite minimo (che potrebbe essere anche più elevato di quello previsto dal disegno di legge), anche un limite massimo, il cui ammontare potrebbe, anch'esso, essere più elevato di quello previsto dall'articolo 26 del codice penale (400 mila lire). Ma a questo proposito, a nostro avviso, bisogna soprattutto rivedere la classificazione della gravità delle infrazioni che attualmente non ci sembra molto coerente, il che proporremo con apposito emendamento.

Concludendo, dobbiamo rilevare che, se pure la legge nel suo complesso costituisce una tappa positiva nell'evoluzione della nostra legislazione sociale, molte delle norme in essa contenute non sono soddisfacenti. Infatti, secondo noi, non bisogna fare astrazione dalla concreta situazione economica produttiva dell'Italia, che può non permettere, a volte, l'allargamento dei vantaggi sociali oltre certi limiti, dimenticando poi i notevoli riflessi che la legislazione del lavoro minorile potrà avere sul mercato del lavoro: se infatti il progresso per alcuni giovani lavoratori dovesse essere pagato a prezzo della mancata occupazione di altri giovani, non si sarebbe certo raggiunto un risultato positivo, ma, al contrario, si sarebbero danneggiati proprio coloro che si volevano favorire. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Boccassi. Ne ha facoltà.

B O C C A S S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, anche io sarò estremamente breve dal momento che un'ampia e impegnativa discussione si è già svolta su questo argomento nella 10^a Commissione, ed anche perchè gli oratori che mi hanno preceduto non si sono attenuti soltanto alle conclusioni della discussione svoltasi in Commissione, ma si sono addentrati anche in alcuni particolari temi di carattere tecnico e specifico. Io invece incentrerò il mio intervento sulle conclusioni alle quali è pervenuta la mia parte.

Come voi sapete, onorevoli colleghi, fin dall'inizio di questa legislatura da questa

parte abbiamo chiesto sempre nuovi e adeguati provvedimenti per la tutela del lavoro minorile. Abbiamo insistito poi con delle interpellanze alla Camera dei deputati e con delle sollecitazioni qui in Senato perchè il problema era urgente e la situazione del lavoro minorile era ormai diventata intollerabile per ogni coscienza civile. Occorre dunque armonizzare questo settore del lavoro col dettato della Carta costituzionale e con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale. Occorre cioè che la tutela del lavoro minorile sia adeguata al progresso tecnologico e pertanto sia garantita l'integrità fisica del minore, considerando che si tratta di fanciulli nell'età dello sviluppo e pertanto deve essere assicurata la loro preparazione professionale e scolastica generica e specifica, come giustamente il relatore ha insistito nella sua relazione.

E mentre noi diamo atto al già Ministro del lavoro onorevole Delle Fave di avere mantenuto l'impegno preso nel dicembre 1964, durante la discussione del bilancio del lavoro, presentando poi nell'aprile 1965 questo disegno di legge oggi in discussione, non possiamo non sottolineare che solamente oggi questo disegno di legge sta per raggiungere il suo traguardo, dopo un lungo *iter* ed ampia e defatigante discussione in Commissione. Tale discussione tuttavia non ha colmato tutte le lacune emerse, per molte delle quali la mia parte aveva presentato delle proposte e degli emendamenti che, non essendo stati accolti in Commissione, noi oggi abbiamo in parte ripresentato.

Si calcolano in generale sui 300.000, secondo le cifre ufficiali, i minori dai 12 ai 14 anni che sono utilizzati in diverse lavorazioni, che sono cioè sfruttati anche clandestinamente. Molti di questi non sono clandestini, sta bene, ma ottengono tuttavia una speciale concessione dagli uffici del lavoro in deroga alla legge.

In Commissione io ho già dimostrato come circa 3.000 libretti del lavoro siano stati rilasciati in un anno a minori a Torino (a minori, ripeto, cioè di età inferiore ai 15 anni).

In Commissione, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho pure documentato

l'impressionante serie di incidenti sul lavoro di minori e non ripeterò qui questa documentazione, non ripeterò questa lunga serie cronologica; consentitemi di affermare però che, malgrado l'impressionante fenomeno infortunistico dei minori, non ci risulta che un solo datore di lavoro sia stato denunciato alla Magistratura per l'utilizzazione clandestina di minorenni nella propria azienda.

Ben venga dunque questo provvedimento, perchè la legge vigente non consente alcun intervento efficace da parte degli Ispettorati del lavoro. Noi pensiamo che, per dare maggiore valore al provvedimento e per dare una maggiore efficacia, una maggiore possibilità di tutela agli organi di vigilanza, occorre una modifica della legge del 1961, la n. 1325, in modo da rendere più severe le penalità a carico dei datori di lavoro inadempienti, elevando le ammende, sì, ma giungendo anche a prevedere la reclusione, ciò che in Commissione non si è accolto. Ma perchè gli organi di vigilanza, perchè gli organi di controllo possano essere efficienti occorre però, onorevoli colleghi, potenziarli con compiti a livello comunale, sindacale a livello di patronato, a livello degli uffici di collocamento, in armonia cioè con le autorità scolastiche, per rendere possibile la frequenza alla scuola dell'obbligo di ragazzi fino ai 14 anni e per eliminare, fin dove è possibile, il fenomeno della clandestinità. Per rendere poi possibile ai ragazzi che sono esenti dalla scuola dell'obbligo, dai 14 ai 15 anni, l'acquisizione di una formazione professionale, e per ridurre ancora sempre più al minimo, fino alla scomparsa, la necessità di alcune famiglie in condizioni precarie che sono costrette a ricorrere al lavoro dei ragazzi, è necessario affrontare questi problemi.

È con questo spirito che noi abbiamo affrontato il problema del lavoro minorile in Commissione; è con questo spirito, onorevoli colleghi, che noi affronteremo la discussione dei vari articoli ed emendamenti in questa Aula.

Io credo che nessuno di noi vorrà ulteriormente constatare il verificarsi che l'apprendistato in edilizia sia ammesso, per esempio, prima dei 16 anni. Siamo consci

che non sarà sufficiente questo provvedimento a risolvere tutti i problemi della tutela del lavoro minorile, se non si procede ad attuare altre iniziative, come la riforma della legge sul collocamento, che dia al collocamento una funzione pubblica; come la riforma dell'istruzione professionale nell'ambito della riforma generale della scuola; come, ripeto, l'inasprimento delle misure pecuniarie e penali per i datori di lavoro inadempienti verso le misure di sicurezza del lavoro; come l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto numero 1765 del 1935, che esonera i datori di lavoro dalla responsabilità per gli infortuni agli adolescenti e per le loro malattie professionali; come la riforma del regolamento vigente del lavoro; come l'istituzione di comitati aziendali di sicurezza del lavoro, col compito di segnalare le inadempienze dei datori di lavoro e i nuovi rischi che si vanno manifestando agli organi responsabili.

Alcuni di questi accorgimenti, onorevoli colleghi, si possono attuare già con questo provvedimento in esame, altri devono discutersi in sede opportuna; ma tutti questi perfezionamenti devono avviare a definitiva soluzione la tutela del lavoro minorile. Mi è sembrato d'altra parte che questo sia stato lo spirito dell'onorevole relatore nel redigere le conclusioni della sua egregia relazione, mediante la quale viene introdotto l'esame del presente disegno di legge. Forse avremmo desiderato che la relazione fosse più ricca di dati statistici, sia sul piano regionale che su quello geografico, proprio per la gravità e specificità del problema. Riconosciamo tuttavia il notevole impegno del relatore per perfezionare la relazione che accompagna il disegno di legge, al solo scopo — noi crediamo — di richiamare le aziende al rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici minori e alla rigorosa osservanza delle norme che ne regolano l'assunzione e particolarmente delle norme che garantiscono l'incolumità fisica e psichica dei lavoratori minorenni. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bettoni. Ne ha facoltà.

B E T T O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, la tentazione di parlare diffusamente su questo argomento così interessante, anche oltre i limiti del disegno di legge al nostro esame, contrasta con la materiale impossibilità che attiene ai tempi e alle operazioni cui il Senato deve dedicare la sua attenzione. D'altra parte mi pare che non possiamo rinunciare al dovere di esprimere, nei confronti di una materia così piena di implicazioni che interessano tutta la gioventù operaia, e non soltanto la gioventù del nostro Paese, alcune nostre considerazioni. Non vi rinunciamo anche se abbiamo trovato nella relazione del senatore Macaggi tante ed interessanti considerazioni e una valutazione accurata del problema. Anche se egli, come rilevava poco fa il senatore Boccassi, non si è poi soffermato ad indicare una grande messe di dati, mi pare che gli aspetti essenziali del problema siano stati, in quella relazione, ben sottolineati.

Come dalla relazione appare, noi non possiamo rinunciare ad esprimere su questo disegno di legge una valutazione positiva soprattutto nei riguardi dello strumento quale esso è. È chiaro che se noi chiamassimo in causa, come ha fatto il senatore Trebbi, tutta la politica del Governo, saremmo indotti a fare un discorso assai più ampio e ad esporre tesi che probabilmente, in qualche misura, potrebbero essere di natura critica rispetto al disegno di legge stesso. Ma è chiaro che fino a che valutiamo questo strumento non possiamo rinunciare ad esprimere un giudizio proprio sul provvedimento in esame.

Il giudizio, come dicevo, è positivo per quanto riguarda il valore intrinseco del disegno di legge e delle norme che esso propone in ordine ai problemi specifici dell'età del giovane, dell'adolescente, del preadolescente che diventa lavoratore. Il giudizio, inoltre, è positivo se noi rapportiamo questo disegno di legge alla legislazione internazionale cui necessariamente dobbiamo rifarci per gli impegni che qui sono stati ricordati ed in ordine ad altri problemi che concernono l'età dei minori dei quali noi ci interessiamo e, primi fra tutti, i problemi riguardanti il settore scolastico. È infatti a

cavallo dell'età scolastica e verso il termine della stessa che si inizia l'attività lavorativa, per cui molto spesso questi problemi si sovrappongono e si intersecano.

Questo disegno di legge amplia certamente la normativa precedente e copre una grande parte dell'area che interessa il mondo del lavoro nel settore giovanile. Esso si rivolge a tutto il lavoro dipendente. Mi sembra però opportuno rilevare, come indicazione che serva per programma di iniziative future, che il disegno di legge non affronta e non risolve il problema del lavoro del minore nell'ambito dell'azienda familiare. Ora a me pare che questo tipo di problemi non possa sfuggire all'attenzione del legislatore. È vero che il modo di porre il rapporto è diverso quando si tratti di lavoro dipendente da terzi o quando si tratti di lavoro svolto nell'ambito dell'azienda familiare, ma è pacifico che alcune delle disposizioni e delle norme che regolano il lavoro dei minori dipendenti non possono non regolare, almeno in qualche parte, anche il lavoro dei minori nell'ambito della azienda familiare.

Sarebbe necessario a questo punto fare un lungo discorso, che per ragioni di brevità dobbiamo omettere, circa la responsabilità della famiglia, circa il ruolo della famiglia anche nei confronti del minore che si avvia all'attività lavorativa.

Esempi recentissimi che abbiamo avuto occasione di conoscere, non ci hanno presentato sempre una realtà familiare così pateticamente accettabile come qualche collega ha voluto rappresentarci. Per la verità non sempre e non soltanto c'è stato un convergere di buone volontà che sono costrette a violare la norma dalla necessità, che pure è presente. Sicché davvero ci pare che anche intorno a questo aspetto del problema qualcosa bisognerà pur dire.

Ci sembra positivo ancora questo disegno di legge perché va alla ricerca di responsabilità anche quando esse si vengono configurando per virtù di reciproco accordo e quindi di convergenza di atteggiamenti da parte delle famiglie e da parte dei datori di lavoro. Ecco, per esempio, le norme che incontriamo laddove si parla degli impegni di carattere assicurativo e assistenziale per i giovani mi-

nori che siano colpiti da infortuni, chiamando in causa insieme la responsabilità degli enti assicuratori che si possono rivalere sui datori di lavoro inadempienti, anche se essi abbiano assunto in violazione della legge.

Vorrei però rilevare che questo problema della tutela del lavoro dei minori non è soltanto un problema stretto di norme per cui noi non lo risolveremo soltanto aggiungendo un articolo in più o un comma in più al disegno di legge che stiamo predisponendo; ma con ogni probabilità ci potremo più facilmente avvicinare alla risoluzione del problema nella misura nella quale riusciremo ad eliminare le cause che provocano la situazione di fatto cui vogliamo provvedere e che noi vorremmo regolamentare.

È evidente che la risoluzione del problema starà nella eliminazione delle condizioni di bisogno che effettivamente tante volte condizionano la scelta delle famiglie o l'azione delle famiglie che non hanno possibilità di scelta. Direi però che sotto questo profilo c'è anche una necessità di azione nei confronti delle famiglie stesse che vanno educate a vedere in maniera più seria e più responsabile i problemi propri dei componenti della stessa. Credo anche che la situazione potrà trovare qualche correzione nella misura nella quale crescerà nella pubblica opinione, in larghi strati della pubblica opinione, la consapevolezza delle dimensioni e della gravità di questo fenomeno a cui noi vogliamo ovviare.

Non mi pare che, allo stato attuale delle cose, al di là della lamentela, ci sia una consapevolezza soddisfacente intorno a questa specie di problemi, tanto è vero che noi avvertiamo come molto spesso, in zone che stanno integrando la loro economia a prevalente sviluppo agricolo con iniziative ed attività di altro genere del settore industriale o del settore terziario, senza avvertirne il danno, si dà facilmente luogo ad iniziative che sono in violazione di tutte le norme e di quel che logico sarebbe, per quanto riguarda la tutela e la protezione del minore avviato al lavoro.

Permettetemi di fare alcune brevi considerazioni anche su qualche aspetto particolare di questo disegno di legge. Quando si

fa una certa serie di indicazioni in ordine alla individuazione di lavori vietati, si prospettano delle scadenze e si dice: entro un anno, con decreti propri, il Ministro dovrà provvedere a fare questo o quest'altro, dovrà indicare quali sono i lavori che non possono essere consentiti, che devono essere considerati nocivi e via dicendo. Mi permetto di rilevare che il problema non è soltanto di scadenze temporali; aggiungerei anche che proprio per la mobilità e per la novità costante delle attività e del loro modo di realizzarsi, se degli elenchi si faranno e se delle scadenze dovranno essere rispettate, tali elenchi non potranno che essere soggetti a costanti modifiche e revisioni, alle quali potranno portare utile contributo non soltanto gli organi dell'Esecutivo ma anche tutti quelli che sono interessati ai problemi del mondo del lavoro con i loro suggerimenti e con la loro valutazione delle situazioni particolari.

Un altro problema vorrei richiamare brevemente. Si fa grande affidamento (e il disegno di legge non poteva fare diversamente) sull'azione di carattere medico di controllo preventivo, di assistenza, tendente ad eliminare la possibilità che i giovani siano sottoposti a sforzi, ad iniziative, ad attività troppo gravose per l'età loro e per la loro condizione particolare e personale, perchè è ovvio che le condizioni di ciascuno non sono sempre da legare all'età anagrafica della quale è portatore.

Io vorrei credere completamente che questi controlli medici, fatti da funzionari dello Stato e degli enti locali, si svolgeranno nel modo migliore, nel modo più adeguato e che non saranno soltanto degli adempimenti formali; vorrei crederlo e me lo auguro nell'interesse stesso dei minori che vogliamo tutelare e nell'interesse della validità dell'applicazione del disegno di legge che non può rimanere soltanto una serie di articoli in carta stampata, ma deve diventare operante forza nella realtà del mondo del lavoro.

Aggiungere altro mi sembrerebbe offensivo per coloro che sono destinatari di questa norma e quindi portatori dell'impegno che ho sottolineato.

Ci sono delle norme sulle quali anche io sono estremamente perplesso. Quando, ad esempio, si parla della necessità di controllare i minori che possono essere avviati ad attività nel settore dello spettacolo, si espongono delle considerazioni intorno al tipo di lavoro che non può essere affrontato e si propone un discorso intorno a valutazioni della moralità del lavoro che deve essere o dovrebbe essere svolto dai minori. Io non so in virtù di quale specifica preparazione gli ispettorati del lavoro potranno fornire dei ragguagli intorno alla moralità dell'occupazione. Tanto meglio se lo potranno fare; ma non credo che in quella sede sia possibile fornire facilmente delle indicazioni che riguardino la moralità di questo o quel collaboratore, di questa o quella attività, per realizzare questo o quel copione.

Altre considerazioni vorrei fare intorno ad alcune espressioni che non sono riuscito chiaramente ad intendere, ad esempio: là dove si parla dell'impedimento ad esercitare attività che si possono configurare come mestieri girovaghi fino al 16° anno di età. Mi sono domandato se si trattasse dell'accattoneggiare o se invece fosse ogni tipo di commercio ambulante. In questo secondo caso, che mi pare il più probabile, l'espressione mi sembra inadeguata e la limitazione di età mi sembra non del tutto opportuna. A volte appare nelle espressioni del disegno di legge qualche incertezza intorno alla delimitazione dell'obbligo scolastico, per cui si parla in modo alterno ora di 14° anno e ora di 15° anno di età. Qui è bene richiamare una norma molto precisa: l'obbligo scolastico è fino al 14° anno di età, ma la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 dice, in modo esplicito, che si è prosciolti dall'obbligo scolastico al 15° anno di età se a quella età si è frequentata per almeno 8 anni la scuola dell'obbligo. Questo ci dice che si può dare anche il caso che l'obbligo scolastico duri fino al 15° anno di età.

Ma c'è poi un altro aspetto della questione. Anche nell'ipotesi del 14° anno di età, c'è il problema di occupare l'anno tra il 14° e il 15° anno di età, per l'inizio dell'apprendistato, problema a cui dovremo in qualche modo provvedere. In qualche caso l'occupazio-

ne abusiva è la conseguenza della volontà delle famiglie di non abbandonare i figli per un anno intero a bighellonare per le strade ed anche questo aspetto del problema va considerato.

Ci sono ancora nel disegno di legge alcune norme che prevedono l'intervento discrezionale da parte degli organi pubblici e delle aziende. Questa discrezionalità comporta sempre necessariamente un margine di rischio; pertanto bisognerà porre al riguardo notevole attenzione. Cito soltanto due articoli: il 13 e il 17. Nell'articolo 13 si dice che il Ministero può predisporre dei centri di orientamento professionale. Il fatto che « può » non dice che lo farà: allora che cosa diremo se, per avventura, questi centri non saranno predisposti?

Ancora più seria mi pare la disposizione contenuta nell'articolo 17, dove si dice che i minori non possono essere adibiti a determinati tipi di lavoro, ma che, in casi di forza maggiore, potranno ottenere l'autorizzazione ad essere impiegati nei tipi di lavoro solitamente non permessi. È chiaro che, essendo i casi di forza maggiore affidati alla discrezionalità dell'autorità, essi debbono restare effettivamente tali e non divenire una scappatoia per numerose deroghe.

Tra i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, molti hanno fatto cenno ad una indagine che è stata promossa in questo campo — e mi pare pregevole l'iniziativa, proprio perchè non venuta da una parte che avesse qualche responsabilità diretta in queste Assemblee — dalla gioventù aclista. Ho qui, sotto mano, una messe di dati quale, forse, sarebbe piaciuta al collega Boccassi, che è stata già citata e in parte mietuta dal collega Trebbi ed anche dal collega Di Prisco. Sono dati interessanti che rinuncio a leggere e a citare per venire sollecitamente alla conclusione. In questa indagine, con la quale largamente io non posso che consentire per la mia stessa provenienza e per la valutazione dell'aspetto positivo che questo documento ha — anche se è un documento di indagine fatta con il sistema del campione e perciò con tutte le incertezze che il sistema comporta —, si indicano alcune cause dell'occupazione abusiva di minori non

in età lavorativa. Si sottolinea, in particolare, che è la necessità finanziaria che molto spesso sospinge ad accettare o a ricercare il lavoro in condizioni di illegalità, in forme di connivenza con il datore di lavoro il quale non sempre è animato dalla volontà di occupare un povero giovane che ha bisogno di guadagnare, ma è spinto dalla preoccupazione di ridurre i costi del lavoro nella propria attività.

Vorrei che si considerasse un altro aspetto sottolineato da questa indagine: cioè che molto spesso influiscono, su questo tipo di determinazione, anche motivi di carattere psicologico-culturale, specialmente in alcune regioni del nostro Paese, fino al punto da trovare genitori che ritengono essere per loro più opportuno avviare i figli ad un'attività lavorativa, perchè idonea a prepararli al futuro più di quanto non avvenga attraverso l'attività scolastica. In questo possono influire l'inidoneità locale di alcune strutture scolastiche ed anche una consuetudine antica che non ha avuto ancora occasione di modificarsi.

Vorrei inoltre rilevare che questa situazione comporta — sempre secondo l'indagine citata — delle conseguenze negative sul piano psicologico. Questi giovani, ad esempio, che sono stati avviati ad attività lavorativa in tempo non regolare, giunti a valutare l'aspetto negativo della situazione nella quale si sono trovati, si pongono tuttavia spesso in una posizione rinunciataria di fronte alla possibilità di conquistare, per altra via, quella formazione che preventivamente non hanno avuto; sicchè, oltre al danno immediato ed al pericolo prossimo di danni sul lavoro, resta anche quello di una minore recuperabilità di questi giovani nell'attività e nell'età successive. Si proponevano in quella sede alcune soluzioni che qui sono state ricordate e cioè: quella di dar luogo all'istruzione professionale per coprire l'anno dal quattordicesimo al quindicesimo e per completare tale istruzione istituendo, finalmente, quel biennio professionale del quale, così a lungo, parliamo, di cui abbiamo visto, talvolta in modo irregolare, schemi e progetti e che giunge come un segreto sussurrato alla nostra attenzione e alla nostra

attesa. Non per caso, ho avuto occasione di leggere, proprio qualche giorno addietro, uno di quei documenti che vengono preparati dai Comitati regionali della programmazione, precisamente dal Comitato regionale della programmazione lombardo, nel quale (a mio avviso, in maniera dubbia, sotto il profilo della facoltà della regione a fare proposte di questo genere) si giunge ad affermare la necessità di dar luogo, per iniziativa della regione, ad un biennio che porti l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età. È ovvio che, se questo può valere nel campo dell'istruzione professionale, come competenza propria della regione, quando ci sarà, come e se sarà fatta, non può valere per l'istruzione in ogni altro settore.

Credo, inoltre, che un'altra proposta da prendere sollecitamente in considerazione sia quella di garantire, attraverso ulteriori e più massicci interventi, l'effettiva gratuità della scuola dell'obbligo. Sappiamo quali sono state le decisioni anche di organi giudicanti in tempi recenti. Non hanno alcun senso polemico le affermazioni che vado facendo; ma credo che, sotto questo aspetto, anche questo tipo di intervento serva a facilitare la non evasione.

L'organizzazione del tempo libero costituisce ancora un altro degli aspetti di cui ci dovremmo interessare. Non possiamo limitarci ad affermare che i giovani sono scioperati o lamentare che vengano occupati abusivamente dai genitori perchè non si avviino su una cattiva strada, se non provvediamo per altra via a creare le possibilità di un ordinato impiego del tempo libero. Se non vogliamo che il tempo libero diventi occasione di dissipazione e di disordine, occorre un controllo più serio e rigido dell'applicazione delle leggi, sia di quelle esistenti sia di quelle che andiamo facendo; non conta che noi stendiamo grida manzoniane se poi non diamo luogo alla loro applicazione. Non vorrei si pensasse che noi solleviamo le solite polemiche nei confronti degli ispettorati del lavoro che non farebbero il loro dovere. Io non credo che le cose stiano in questi termini, perchè gli ispettorati del lavoro fanno tutto ciò che è loro possibile; però è vero che, talvolta, esistono delle condizioni nelle quali so-

no gli stessi minori occupati o le loro famiglie che cercano di violare le norme e ciò torna utile contemporaneamente a loro e al datore di lavoro dei minori. Queste considerazioni voglio richiamare all'attenzione dell'Aula perchè possono portarci a conclusioni positive. Le conclusioni a cui si può giungere sono che le pene, anche se soltanto pecuniarie, debbono avere un loro peso, debbono essere seriamente applicate e, in qualche caso, specie là dove c'è evidente la volontà di dolo, anche appesantite.

Io, collega Trebbi, mi rivolgo proprio a lei perchè nel suo intervento ha sostenuto una diversa tesi. Io non sarei di avviso di considerare tutti quanti i genitori delle anime pie, perchè non sempre è così; accade talvolta che essi sono inadempienti e conniventi con i poco scrupolosi datori di lavoro non solo perchè costretti dal bisogno. Vorrei che in questo campo si facesse una differenziazione, si distinguessero genitori che hanno senso di responsabilità, di cui si possa valutare l'effettiva condizione di bisogno, da quelli che non sono ugualmente in tali condizioni, eppure non hanno scrupolo alcuno a interrompere lo studio dei loro figli nell'epoca dell'obbligo scolastico per avviarli al lavoro, anche in condizioni pericolose. Leggevamo nella stampa di questi giorni dimostrazioni di incoscienza che rasentano la follia; non starò qui ad elencarle, ma ci sono effettivamente dei casi che giustificano queste mie dichiarazioni. È un atteggiamento rilevato anche da giovani lavoratori, recentemente, in un convegno al quale ho avuto occasione di partecipare. Uno di loro diceva (questa è una dichiarazione assurda, ma rispecchia situazioni di un ben determinato ambiente) che alcuni genitori, sia una volta sia adesso, vogliono tanti figli per mandarli presto a lavorare alleviando così se stessi dalle ristrettezze e provvedendo per questa via alle esigenze della famiglia. Come ho già detto, queste dichiarazioni sono assurde, ma rispecchiano, in modo deformato, la realtà di una situazione che noi non possiamo ignorare.

Vorrei inoltre che noi prevedessimo la possibilità di congedi non retribuiti che permettano a questi fanciulli, a questi minori, a questi adolescenti di partecipare a corsi ri-

conosciuti di preparazione professionale, di formazione generale, di istruzione civica. E, se questo faremo, non saremo lontani da quelle indicazioni che ci sono state recentemente fornite dalla Comunità economica europea nella sua raccomandazione del 31 gennaio 1967. Con la citazione di tre punti, fra i molti di questo documento, vorrei concludere.

Un primo punto è quello recante il numero 4 che fa proprio cenno all'occupazione dei fanciulli membri delle famiglie nell'impresa familiare al di sotto dell'età minima prevista solitamente. Qui si parla di dodicesimo anno; comunque è certo che questa raccomandazione prevede l'opportunità di una legiferazione anche per quel che riguarda i minori che lavorano nell'azienda familiare.

Il secondo punto che vorrei ricordare si riallaccia a considerazioni testè esposte e reca il numero 16; suggerisce di promuovere idonee misure che consentano ai giovani, mediante esoneri dal lavoro, senza decurtazione dei corrispondenti periodi dei congedi annuali retribuiti, di partecipare a corsi riconosciuti di perfezionamento professionale, di formazione generale, di istruzione civica. Anche questo aspetto mi pare importante e, per natura sua, evidente. Ed ancora il punto 22 che suggerisce di: « Promuovere un'accoglienza favorevole dei giovani nell'impresa e provvedere affinché essi siano informati sulle norme di legge relative alla tutela dei giovani sul lavoro » e continua con raccomandazioni per quanto riguarda l'informazione in merito al rischio di infortunio.

Ho citato questi punti perchè, mentre tutti gli altri, o quasi tutti, trovano la loro collocazione negli articoli del disegno di legge al nostro esame, mi sembra che questi debbano essere almeno richiamati alla nostra responsabilità. Infatti, mentre diamo il nostro parere favorevole a questo documento che consideriamo una tappa importante della legislazione relativa ai problemi del mondo del lavoro minorile, dobbiamo tuttavia guardare, con serenità, ma anche con una certa urgenza, ai problemi che rimangono, proponendoci di risolverli in un futuro che, possibilmente, non sia troppo lontano. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bermani. Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io sarò effettivamente molto breve e sintetico poichè dobbiamo terminare stasera l'esame di questo provvedimento. Infatti, la legge di pubblica sicurezza preme alle nostre spalle con una urgenza che è giustificata dalla sua importanza. Penso inoltre che il mio compito, come rappresentante del Gruppo socialista che interviene nella discussione, sia non solo agevolato, ma anche superato dalla relazione del collega Macaggi. Infatti, se è vero che il senatore Macaggi, quale relatore, ha espresso nella sua relazione non certo una opinione di parte, bensì la opinione della 10ª Commissione, cioè un'opinione che è al di sopra dei partiti, pur tuttavia io credo che nessuno possa disconoscere che egli nella relazione abbia recato non solo tutto l'apporto del suo animo di socialista (circostanza che certo non fa difetto nella trattazione di problemi di questo genere), ma anche quello della sua competenza di illustre medico-legale, cioè di persona particolarmente idonea a trattare la materia in discussione. È indubbio che il fatto di essere un medico-legale agevola la miglior comprensione e quindi la buona trattazione della materia stessa.

Per parte mia, voglio anzitutto porre in evidenza come questa legge (che pure ha anch'essa i suoi limiti già rilevati dai colleghi che mi hanno preceduto) si avvii verso il termine del suo *iter* in questo ramo del Parlamento con l'adesione anche di quei settori che solitamente non sono tanto facili a dare il loro consenso ai provvedimenti governativi: così il settore dei colleghi comunisti, per il quale si sono pronunciati i senatori Trebbi, Bera e Boccassi; così quello dei colleghi del PSIUP, anch'essi usi a inoltrarsi sulla strada dei provvedimenti governativi con i « piedi di piombo » se mi è consentito di usare questa espressione colorita del linguaggio comune. Questo significa che la legge costituisce, effettivamente, uno di quei passi avanti — non pochi in realtà — che la quarta legislatura ha fatto compiere

alla nostra legislazione sociale. Purtroppo, si tratta di passi avanti poco seguiti, spesso, dall'attenzione della opinione pubblica, tesa a seguire più spettacolari e anche più importanti discussioni che si svolgono nelle Assemblee legislative. Ciò non toglie però che si tratti di passi notevoli, meritevoli di un apprezzamento ben maggiore, a mio avviso, di quello un po' troppo limitato del collega Di Prisco, per cui il disegno di legge costituisce soltanto « qualcosa di più rispetto al passato ».

È assolutamente necessario — e su questo siamo tutti d'accordo — assicurare al lavoro minorile una tutela più rispondenti di quella attualmente in vigore, una tutela adeguata ai dettami della Corte costituzionale che hanno superato le leggi del passato, una tutela, infine, rispondente al rapido progresso economico e tecnologico verificatosi in questi ultimi anni. Senza contare la necessità, univocamente riconosciuta, di armonizzare la nostra legislazione in materia con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale.

Al di là di questo, poi, è indubbio che il problema dei limiti da porsi al lavoro dei minori è ben vivo nella nostra coscienza di adulti. È da tempo anzi un problema ben vivo, se è vero che, fin dal 1859, già la legge sarda se ne era occupata. Ed è problema di gravissima responsabilità, essendo i fanciulli virgulti da trattarsi con delicatezza estrema, se non si vuol compromettere irreparabilmente la pianta che dovrà crescere.

Di qui, l'importanza di questo disegno di legge teso a garantire sempre più l'efficace difesa dell'integrità fisica e morale dei minori che la spinta della necessità costringe al lavoro, anche quando la vita dovrebbe essere per loro — questo è il mio parere — svago, sport, studio e, tutt'al più, soltanto addestramento al lavoro.

È un ideale forse utopistico, un ideale astratto come quello della famosa « Città del sole », un ideale comunque dal quale siamo ancora lontani. Ben venga, dunque, questa legge che si preoccupa almeno di rendere meno faticoso e quanto meno possibile dannoso il lavoro dei minori e che, nelle sue for-

me, favorisce non solo la salute di questi giovani, ma cerca di non ostacolarne lo sviluppo culturale, gli obblighi scolastici, la ricreazione e la tanto importante utilizzazione del tempo libero; tutto ciò con norme assolutamente nuove rispetto alle leggi del passato.

Ha detto il collega Trebbi che questa legge non esaurisce il problema di una efficace tutela dei giovani; ha aggiunto che questo problema può essere risolto soltanto mediante una radicale modificazione delle strutture economiche e sociali del Paese. Condivido la sua affermazione. Ma intanto, in attesa di prospettive future, è nostro dovere porre in atto tutto quanto si deve per risolvere, nel miglior modo possibile, i problemi più assillanti del lavoro giovanile. È precisamente l'obiettivo della legge che ci accingiamo ad approvare e che dovrà, per raggiungere lo scopo importante cui tende, essere rigorosamente applicata.

Sull'argomento della stretta osservanza della legge, ha parlato poco fa il collega Bettoni, a proposito di certe deroghe in materia di sanzioni richieste dal collega Trebbi. Certo, quando si pensa ai genitori poveri, costretti veramente dalla necessità a mandare i minori a lavorare, la cosa tocca il nostro cuore. Ma ci sono, purtroppo, e più di quanto si creda, dei genitori che avviano abusivamente al lavoro i figli prima dell'età consentita, anche senza che ci siano vere ragioni di necessità.

Trebbi ha detto che non si può porre sullo stesso piano il datore di lavoro che viola la legge per intenti speculativi col genitore che le viola invece spinto dal bisogno; sono perfettamente d'accordo. La legge già fa, d'altronde, questa distinzione, perchè punisce con sanzione minore il genitore.

Trebbi osserva però: se un genitore, effettivamente costretto dalla necessità, manda il figlio al lavoro, perchè lo dobbiamo punire? Penso che la risposta alla sua obiezione si trovi nell'articolo del codice penale discriminante chi agisce in stato di necessità. Se ci fosse un genitore che ha veramente avviato, per inderogabile bisogno, un minore al lavoro, lo si difenderà dall'eventuale imputazione, portando dei testimoni a

dimostrazione della verità della cosa. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Chi agisce in stato di necessità, secondo me, sarà sempre discriminato dal reato. E mi avvio alla fine di questo intervento. Sono stati presentati emendamenti al disegno di legge; qualcuno è stato presentato anche da parte nostra. Ricordiamo però che il disegno di legge non vuol essere una soluzione completa e definitiva del problema del lavoro dei minori, ma soltanto — lo sottolinea anche il relatore —, una « amplificazione » dell'attuale fase di protezione per i minori. Anche in tali ristretti termini, però, il disegno di legge è importante e si raccomanda alla nostra approvazione. Noi lo votiamo quindi certi di dar corso a un provvedimento di indiscusso ed alto valore sociale, un provvedimento che, tutelando maggiormente i nostri giovani lavoratori, tutela automaticamente anche l'avvenire del lavoro del Paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Essendo la sua relazione lucida ed erudita, penso che il suo intervento sarà certamente breve.

M A C A G G I, relatore. Signor Presidente, la prego di non preoccuparsi nè della mia pretesa erudizione (non pretesa da me, ma da coloro che benevolmente hanno giudicato la mia relazione, malgrado le critiche poi giustamente rivoltemi) nè della lunghezza del mio intervento.

La mia preoccupazione, quando mi sono posto a scrivere la relazione, è stata quella di contenermi rispetto alla vastità del problema che si offriva alla mia considerazione ed anche rispetto alle ampie discussioni che già erano avvenute in Commissione. Vorrei dire ai benevoli critici che, se proprio non mi sono diffuso, per esempio, sui dati statistici (come mi è stato rimproverato dal collega Boccassi) o se non ho approfondito o per lo meno non ho esposto in modo più particolareggiato i contenuti delle convenzioni che mi sono dato di cura di esaminare

e di citare nella relazione stessa, l'unico motivo è stato che avevo timore di esagerare nella lunghezza della relazione che, malgrado tutte le mie misure prudenziali, effettivamente è risultata assai estesa.

In questa mia brevissima replica, io non farò altro che sottolineare i punti principali che sono stati presi in esame dai colleghi intervenuti e rilevare, soprattutto, l'importanza di questo problema che purtroppo viene concluso con una discussione, se non proprio amputata, comunque ridotta ai minimi termini, mentre si tratta di un problema di grandissimo peso.

Io leggevo proprio quest'oggi, in uno dei nostri massimi quotidiani, dei dati statistici, ai quali faccio un brevissimo riferimento, che dimostrano come in Italia vi sono 375 mila ragazzi dai 13 ai 19 anni che non fanno nulla. In una annessa tabella, si legge che su un totale di 6 milioni, i minori che studiano sono 3 milioni 167 mila, cioè il 53,8 per cento; coloro che studiano e lavorano stabilmente sono 193 mila, cioè il 3,2 per cento; coloro che lavorano stabilmente pagati sono 1 milione 623 mila; coloro che lavorano stabilmente non pagati sono 388 mila; coloro che lavorano saltuariamente pagati sono 142 mila; coloro che non studiano e non lavorano sono 375 mila. Come ho già detto, si tratta di un articolo apparso su un giornale, i cui dati però possiamo garantire, poichè si tratta di un'indagine che è stata condotta dall'istituto Doxa, della cui opera è nota la attendibilità.

Comunque, da queste cifre emerge l'importanza del problema dell'impiego dei giovani nel lavoro. Del resto basterebbe ricordare un'interrogazione, a cui è già stato fatto cenno, presentata al Ministro del lavoro, in cui si denuncia l'utilizzazione anche notturna di bambini di età anche inferiore ai 12 anni nel servizio a domicilio, nel settore del commercio e in particolare nel settore dei pubblici esercizi. Vi si parla di lavoro protratto anche per dieci ore consecutive, svolto in piedi, con compensi che si aggirano tra le duecento e le quattrocento lire al giorno, con addebiti di rotture, con fatiche, rischi stradali eccetera. Indubbiamente si tratta di denunce che ci pongono di fron-

te, come legislatori, a responsabilità molto gravi, alle quali questa sera è già stato fatto cenno. Si tratta quindi di un problema che ha una grande importanza dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e dei riflessi ai quali si è già accennato, ma che ha soprattutto una grande importanza di ordine morale nei confronti della difesa della integrità fisica ed anche psichica di questi giovani elementi, il cui ingresso nel mondo del lavoro rappresenta una tappa della loro vita in un periodo in cui dovrebbero forse, invece, dedicarsi alla preparazione al lavoro futuro.

Sono giusti quindi i richiami fatti in ordine alle scuole professionali che dovrebbero essere più frequentate di quanto non siano e che senz'altro dovrebbero essere meglio organizzate.

Questo lo dico anche come socialista, caro collega Di Prisco. Lei mi ha richiamato alla opportunità di riferirmi all'azione che il Partito socialista ha svolto nel passato e che svolge ancora oggi, anche con il vostro contributo, per il miglioramento di queste leggi. A questo suo rimprovero, però, vorrei rispondere che, nella mia qualità di relatore, ho dovuto spogliarmi della mia veste politica, lasciando da parte proprio queste considerazioni che, come socialista, mi venivano spontanee. Infatti, tutti sappiamo qual è stato il contributo del nostro vecchio partito in quelle lotte di opposizione che nel passato hanno spinto la legislazione sociale in Italia fino al grado di relativo perfezionamento attuale. La legislazione italiana in questo campo, è stata effettivamente all'avanguardia e ha costituito un esempio per molti Paesi civili i quali hanno orientato la loro legislazione su quella italiana.

Pertanto, soprattutto come italiano, ho il piacere e mi onoro di ricordare in questa sede non solo l'apporto del Partito socialista, ma soprattutto l'apporto della nostra legislazione nazionale in questo importantissimo campo.

Il provvedimento, come del resto ho già detto nella mia relazione, ha delle finalità non molto ampie, ma comunque ben definite. Innanzitutto, ha la finalità di individualizzare la legislazione del lavoro mino-

rile indipendentemente dalla legislazione relativa al lavoro della donna; come sappiamo, attualmente è una legge unica che raccoglie queste orme. È chiaro però che lo sviluppo che ha avuto il lavoro femminile in ogni campo (l'intervento della donna nel lavoro industriale, agricolo, impiegatizio eccetera) ci pone di fronte a dei problemi nuovi che certamente superano quella che è la normativa legislativa attuale in questo campo. Quindi, io ritengo che sia stata molto opportuna questa divisione di norme legislative in un campo e nell'altro e, mentre mi auguro che noi approveremo questa legge, auspico altrettanto vivamente che la legge che si sta preparando, per la materia che riguarda il lavoro della donna, sia portata avanti con rapidità, in modo che ci sia possibile, in un prossimo futuro, prenderla in esame. Io non sono pessimista a questo riguardo come si è dichiarata l'opposizione, perchè prima di tutto vi è già un impegno esplicito, dichiarato nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge governativo. Sotto questo aspetto, quindi noi dobbiamo dar fede a questo atto del Governo che si impegna ad emanare questa legge per la tutela del lavoro della donna ed anche perchè, ripeto, si tratta di una necessità improrogabile per cui noi stessi parlamentari, se dovesse verificarsi un ritardo nella presentazione della legge, solleciteremmo il Governo all'osservanza dell'impegno assunto.

Io dovrei, a questo punto, fare un breve commento a tutto ciò che è stato detto dai colleghi che, naturalmente, ringrazio per i loro interventi, preziosi per me perchè completano in fondo anche il mio pensiero al riguardo e sono certo che abbiano chiarito, meglio e più della mia relazione, il significato della legge. In particolare, ringrazio i senatori Bettoni e Bermani perchè mi hanno alleggerito in parte della fatica che in questo momento devo fare per cercare di completare, in poche parole, ciò che si dovrebbe dire in una discussione più adeguata all'importanza dell'argomento. Infatti, i senatori Bermani e Bettoni hanno già dato, con i loro interventi, valide risposte alle questioni che sono state poste dagli egregi

collegli della opposizione. Specialmente il collega Bettoni ha espanso le sue considerazioni nell'ambito scolastico in cui egli è particolarmente competente, dando dei suggerimenti riguardo alle necessità di contemperare il rispetto dell'obbligo scolastico con quello dell'obbligo di lavoro. Questo reciproco rispetto è stato del resto in modo abbastanza ampio trattato nella mia relazione, ed è una delle finalità della legge che noi stiamo considerando in questo momento.

Quindi, si capisce, non si tratta di una legge che trascuri l'evasione dall'obbligo scolastico, ma di una legge che pone in primo piano il coordinamento fra le esigenze del lavoro e quelle della scuola.

La questione del tempo libero è un altro problema che non può trovare, in questo momento, una trattazione ampia, ma che preoccupa non solo in campo scolastico, ma anche nel campo del lavoro. Infatti, si tratta di impiego del tempo libero dal lavoro e dallo studio impiegato in determinate attività che non hanno importanza secondaria, ma, direi, anzi superiore rispetto ad altre età, proprio in quanto interessanti l'età evolutiva, alla quale la legge in esame si rivolge.

Nel quadro del tempo libero, si deve trovare il modo di svolgere le attività sportive, necessarie per i giovani allo sviluppo fisico, e anche di curare quelle che sono le esigenze spirituali, di indirizzo cioè della mentalità di ogni giovane. Si parla di *hobbies*, ma sono attività extra-lavorative ed extra-scolastiche che hanno di fatto la loro importanza per la formazione della personalità del giovane, che debbono pertanto essere favorite e sviluppate con riguardo all'impiego di quei periferici giornalieri e settimanali di riposo che la legge prevede e che hanno costituito materia di discussione negli interventi che abbiamo ascoltati.

Su questi ad altri punti, dovendo rapidamente svolgere la mia replica, potrei rimandare al testo della mia relazione; ma poichè ho preso qualche rapido e frettoloso appunto sui principali argomenti toccati dai collegli che sono intervenuti, su alcuni di questi cercherò di replicare brevemente.

Il senatore Trebbi ha insistito sulle cause dell'occupazione abusiva ed ha sottolineato che essa dipende, da una parte, dalla tendenza ad un profitto illecito e, dall'altra, dalla necessità di impiego di questi giovani. Sono perfettamente d'accordo, senatore Trebbi: sono queste le spinte che portano all'impiego abusivo dei minori. Però non va rivolta una critica al Governo per quanto finora non è stato fatto. Il Governo di centro-sinistra si è preoccupato di questi gravi problemi ed ha portato rapidamente avanti al Senato questa che non sarà una legge completa sotto tutti i punti di vista, ma è comunque sicuramente un miglioramento dell'attuale legislazione, la quale pone sul piano unico delle « mezzeforze » sia il lavoro della donna che quello dei minori, rispetto ai quali non risultano più conflittuali le norme vigenti anche per quanto riguarda l'esatta definizione dei termini di età dei minori, che il disegno di legge delimita secondo le più moderne dottrine sull'età evolutiva, che è quella che abbisogna delle particolari norme aggiornate alle attuali tecniche di lavoro, che nel disegno di legge in esame sono proposte alla nostra approvazione.

Più di uno dei collegli intervenuti ha fatto cenno alla questione di importanza fondamentale dei controlli medici dei minori sul lavoro. In ordine alle critiche rivolte alle norme di questo disegno di legge, circa la qualificazione dei medici chiamati a questi controlli, vorrei dire che anch'io ho espresso le mie riserve nella relazione. Quando si parla di medici provinciali o di ufficiali sanitari, si parla di egregi sanitari i quali, specialmente i medici provinciali, hanno magari profonde competenze nel diritto sanitario, ma per lo più mancano di una preparazione specifica nel ramo della medicina del lavoro che è essenziale per poter svolgere in maniera adeguata questi controlli. Il Governo anche di questo importante problema ha sempre tenuto il massimo conto, e a chi ha sostenuto che il Governo non si preoccupa eccessivamente di tali controlli sanitari nell'ambito del lavoro minorile, vorrei ricordare che recentemente è stato presentato un disegno di legge in

cui sono precisati proprio questi obblighi sanitari, e non solo per i minori, con l'intervento di sanitari particolarmente competenti nella medicina del lavoro. Non solo, ma anche nell'ultimo congresso nazionale della Società italiana di medicina del lavoro, la relazione più importante è stata dedicata all'attività dei medici di azienda, sottolineando l'assoluta necessità che essi siano specializzati nella medicina del lavoro. Questo va detto anche in ordine alle critiche rivolte questa sera al concetto di una visita generica fatta in sede di controllo medico preventivo e periodico, con particolare riferimento ai lavori pericolosi, od insalubri. Ma voi capite, egregi colleghi, che se noi mandiamo un medico competente in questo campo a fare una visita preventiva, automaticamente egli esegue una visita preventiva nel senso generico della visita stessa, ma nel medesimo tempo nel senso specifico, perchè un medico del lavoro deve sapere quali sono i pericoli di una determinata lavorazione e quindi quali sono le caratteristiche fisiche del giovane o anche dell'adulto che viene adibito a questi lavori, idonee alle esigenze dei lavori stessi. Quindi, per me, non c'è il rischio della genericità della visita, quando questa visita viene fatta da medici competenti.

Anch'io mi sono preoccupato, ripeto, del fatto che gli ufficiali sanitari siano adibiti alla maggioranza delle visite in questo campo. Mi sono preso anche cura di andare a vedere, perchè non ricordavo bene, se per avere il titolo di ufficiale sanitario occorresse la specializzazione o una particolare competenza in medicina del lavoro. Sono andato a vedere il vecchio testo unico delle leggi sanitarie e ho trovato che di medicina del lavoro non si parla affatto; l'ufficiale sanitario non ha obbligo di aver superato un esame in questa materia. Di fatto gli ufficiali sanitari sono per lo più dei medici condotti che assumono il titolo di ufficiale sanitario avendo una preparazione generica, che non è una preparazione sufficiente rispetto all'incarico che viene loro affidato. Non so se qualcuno vorrà proporre degli emendamenti a questo riguardo, però faccio presente che, allo stato attuale delle co-

se, noi ci troveremmo nell'impossibilità di applicare la legge se questa richiedesse tali specifiche competenze; semmai sarà una questione *de iure condendo*, augurandoci che nel futuro questi medici abbiano una preparazione migliore. Per ora dobbiamo accontentarci di quello che il mercato medico ci dà, che noi professori di università abbiamo preparato, a questo riguardo, forse non prevedendo le ampie esigenze che sono intervenute nel campo del lavoro nel nostro Paese.

Signor Presidente, lei comprende che se io dovessi rispondere a tutti gli argomenti che sono stati trattati in modo così esteso questa sera, dovrei chiedere parecchio tempo a tutti. Dovendo però rispettare la premessa e promessa di brevità a lei rivolta, non posso a tal punto che ringraziare ancora una volta, tutti i colleghi che hanno portato il loro contributo di conoscenza, di studio della legge, sia pure anche in senso critico. Io accetto queste critiche ben volentieri per quelle che possono essere state le lacune di questa mia relazione che ho però cercato di stendere nel modo migliore, per riguardo al Senato e all'importanza della legge. Debbo inoltre chiedere scusa al Senato per essere stato io la causa principale del ritardo della discussione in Aula di questa legge. Debbo ricordare, al riguardo, che quando sono stato incaricato di preparare questa relazione, mentre l'esame del disegno di legge si svolgeva in Commissione, purtroppo sono stato ammalato per una infezione melitense che mi ha tenuto un mese e mezzo lontano dai lavori del Senato. A questo proposito devo ringraziare il collega Torelli che in quel periodo mi ha cortesemente sostituito impegnandosi in modo molto efficace, certamente meglio di quanto avrei potuto fare io, nella temporanea funzione di relatore che poi mi ha rimessa. Di questo lo ringrazio pubblicamente.

Spero che queste brevi parole abbiano contribuito a chiarire la posizione mia di relatore del pensiero della 10ª Commissione. Il rappresentante del Governo darà poi più ampie delucidazioni. Ringrazio ancora quanti sono intervenuti ed in particolare per la benevola accoglienza che da essi è

stata fatta a questa mia fatica. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, desidero rilevare, in ordine all'affermazione da taluno fatta sulla brevità della discussione, che al contrario è stata rispettata l'importanza del tema. Sono infatti intervenuti nel dibattito ben 7 oratori. Non svalutiamo perciò i nostri lavori e siamo anzi fieri di discussioni così nutrite, ma portate a compimento con una celerità che è senz'altro degna del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione stabilita in sede internazionale, sia dall'Organica protezione della salute e della moralità dei giovani nella fase del loro sviluppo fisico e psichico, affinché sia loro garantita una adeguata formazione generale e specifica; e ciò non soltanto con vantaggio dei giovani medico degli adolescenti ed il divieto del lavoro con maggiori prospettive professionali, ma anche nell'interesse del Paese per il quale la salute fisica e morale e la formazione dei giovani lavoratori costituiscono la più sicura premessa di futuro progresso.

Non sono queste esigenze nuove; infatti il primo nucleo della legislazione sociale italiana, come pure delle norme di protezione da parte di tutti gli Stati più progrediti, è costituita precisamente dalla normazione di tutela del lavoro minorile. Nuovi invece sono i problemi pratici che il legislatore è chiamato a risolvere in conseguenza della evoluzione sociale e del progresso tecnologico che, se da un lato hanno contribuito a porre in sempre maggiore evidenza i problemi dei giovani e del loro inserimento nella società, dall'altro prospettano la necessità di soluzioni non soltanto migliorative delle disposizioni in atto, ma anche radicalmente innovative nei loro confronti.

Il Ministero del lavoro, ben consapevole della continua evoluzione di questo importante settore, attraverso l'opera dei suoi organi periferici ha sempre svolto una penetrante azione di vigilanza per l'attuazione delle disposizioni legislative ora vigenti; questa medesima attività ha reso possibile la percezione del maturare di sempre nuove e più complesse esigenze di tutela fisica, morale e professionale dei giovani, alle quali il Ministero ha costantemente adeguato le norme di protezione, diramando le opportune direttive e promuovendone le modifiche, quando con la legge 29 novembre 1961, numero 1325, venne tra l'altro disposta l'elevazione dell'età minima di ammissione al lavoro.

D'altra parte, in questi ultimi anni, le tecniche di lavoro si sono andate sviluppando in modo così rapido da richiedere una sostanziale revisione dei principi informatori di tutta la legislazione sociale in materia; in realtà, si sono poste in evidenza esigenze diverse da quelle che avevano ispirato la legge del 1934 la quale aveva accomunato in una unica disciplina, sostanzialmente identica, le donne ed i minori entrambi allora considerati come mezze forze di lavoro.

Questi concetti sono ora completamente superati cosicché ne è discesa la necessità di enucleare la disciplina di tutela del lavoro minorile.

Considerazioni in un certo senso analoghe a quelle che hanno indotto a tener distinta la regolamentazione del lavoro delle donne da quella del lavoro dei minori spingono ad accettare di buon grado l'emendamento, proposto in sede di Commissione, di limitare al compimento dei 18 anni il campo di applicazione delle disposizioni che si vanno ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico con il presente disegno di legge, anche se per alcune leggi specifiche, relative ad attività particolarmente pericolose, la tutela si estende ai giovani fino al ventunesimo anno di età.

A questo punto, non posso non ricordare il proficuo lavoro svolto dalla 10^a Commissione del Senato nel corso dell'esame dello schema predisposto dal Governo ed, in particolare, l'opera del relatore senatore Ma-

caggi. Le pregevoli considerazioni contenute nella relazione potrebbero esimere da ogni ulteriore commento sulla sostanza del provvedimento. Sembra, però, del tutto necessario richiamare almeno i punti essenziali della normativa contenuta nel disegno di legge in esame. Essa si ispira fondamentalmente ai principi fissati dall'articolo 37 della Costituzione ed alle esigenze determinatesi nel nostro Paese a seguito di un processo di evoluzione economica, sociale e tecnologica che ha ormai raggiunto alti livelli.

Inoltre, nella stesura del provvedimento non si è mancato di tenere nel dovuto conto la disciplina di tutela dei giovani lavoratori stabilita in sede internazionale, sia dall'Organizzazione internazionale del lavoro attraverso numerose convenzioni che riguardano l'età minima di ammissione al lavoro, l'esame medico degli adolescenti ed il divieto del lavoro notturno, sia dalla Comunità economica europea attraverso una apposita raccomandazione di recente approvata, sia dal Consiglio d'Europa che ha allo studio un progetto di Statuto europeo dei giovani lavoratori.

Il disegno di legge ora al nostro esame costituisce dunque una disciplina generale ed organica di tutta la materia concernente la protezione del lavoro minorile, profondamente innovativa, rispetto alla legislazione vigente, sia per quanto riguarda la maggiore ampiezza del campo di applicazione, sia per quanto concerne l'introduzione di nuovi e più moderni istituti di tutela.

Esso tende altresì, attraverso diverse disposizioni, a scoraggiare le inosservanze e gli abusi e, in definitiva, il deprecato fenomeno dell'occupazione dei minori prima del compimento dell'età minima di ammissione al lavoro. Pur se deve affermarsi che questo fenomeno vada sostanzialmente diminuendo, anche per l'opera sempre più intensa svolta dagli ispettorati del lavoro, è questo un problema sul quale non si può non soffermare una vigilante attenzione affinché sia reso effettivo il prolungamento dell'obbligo scolastico introdotto in Italia e diventi sempre più elevato il tasso di scolarità che si è registrato negli ultimi anni nel nostro Paese.

Le circostanze che favoriscono gli abusi nell'occupazione minorile vanno individuate soprattutto nella situazione di disagio economico di molte famiglie e nella diffusa tendenza da parte di alcuni datori di lavoro ad occupare maestranze che comportino un costo inferiore per i bassi salari corrisposti e per la non ricorrenza di taluni oneri previdenziali. Di qui l'opportunità dell'inasprimento delle sanzioni penali previste dal disegno di legge e l'opportunità di introdurre norme che stabiliscano il diritto del minore alle prestazioni assicurative anche se questi viene adibito al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, nonché il diritto per gli istituti assicuratori di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni da corrispondere al minore.

Inoltre, per attuare un maggiore organico coordinamento fra le disposizioni che regolano l'obbligo scolastico e quelle che concernono l'occupazione dei minori, il disegno di legge prevede all'articolo 25 per i fanciulli che abbiano compiuto 14 anni, e quindi non più soggetti all'obbligo in questione, la possibilità, in attesa di raggiungere l'età minima di ammissione al lavoro, di poter frequentare appositi corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro.

La stretta connessione che lega i due fenomeni dell'inosservanza dell'obbligo scolastico e dell'occupazione abusiva dei minori ha indotto ad introdurre nella nuova disciplina — in analogia a quanto è già stabilita dall'articolo 731 del Codice penale per gli evasori dell'obbligo di far frequentare la scuola — una norma che sanzioni la responsabilità dei genitori nel caso in cui i minori di età inferiore a quella prescritta siano adibiti al lavoro; il valore soprattutto morale di questo richiamo ai doveri dei genitori verso i loro figli ancora in età scolastica è anche sottolineato dalla esiguità della sanzione prevista.

È anche il caso di richiamare, sia pure in breve, altri punti che introducono mutamenti sostanziali all'attuale disciplina: innanzi tutto vi è da rilevare che è stata elevata l'età minima di ammissione al lavoro per alcune attività pericolose o gravose; si è

poi disciplinata in modo più organico la materia degli esami medici preventivi e periodici aventi il duplice fine di accertare la idoneità dei minori al lavoro e di assicurare un controllo continuo delle loro condizioni di salute; anche la normativa del lavoro notturno, la disciplina dell'orario di lavoro e del riposo settimanale hanno subito modifiche di rilievo; per le ferie annuali si è addirittura introdotta la disciplina legale.

Più in particolare, vi è da tener presente che, mentre il campo di applicazione si estende anche ai settori attualmente esclusi dalla legislazione vigente, e in ispecie a quello agricolo e, sia pure parzialmente, agli addetti al lavoro domestico e al lavoro a domicilio, nonchè ai congiunti del datore di lavoro, per quanto attiene all'età minima di ammissione al lavoro essa è stata fissata in via generale a 15 anni di età, salvo che in agricoltura e nei lavori domestici dove tale minimo è stabilito al compimento degli anni 14.

Nelle attività non industriali, in deroga alla norme generale che fissa la età minima al compimento dei 15 anni, l'occupazione dei minori può essere consentita anche per i fanciulli di età compresa fra i 14 e i 15 anni, purchè in lavori leggeri stabiliti con apposito decreto del Presidente della Repubblica e sempre che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico.

Viene in tal modo definitivamente eliminata la possibilità di adibire al lavoro i fanciulli di età compresa tra i 13 e i 14 anni, la cui occupazione oggi è consentita dalla legge n. 1325 del 29 novembre 1961, sia pure nei limiti di due ore al giorno.

Anche nel campo dello spettacolo, la normativa risulta nel complesso rafforzata rispetto alle norme di tutela vigenti, soprattutto con l'estensione fino al 18° anno di età del campo di applicazioni di tali disposizioni, anche se sono necessariamente previste deroghe rese necessarie dal particolare tipo di attività. D'altra parte, la rigida fissazione delle condizioni prescritte per la concessione di tali deroghe, costituisce una sicura salvaguardia della tutela fisica e morale

dei minori, qualunque sia la loro età. Per tale ragione, pur apprezzando i motivi di ordine morale e sociale che hanno ispirato al relatore la sua proposta di fissare al compimento del 10° anno l'età minima per la partecipazione dei minori alla preparazione e alla rappresentazione degli spettacoli, si ritiene tuttavia di non poter accogliere tale suggerimento, dato che le esigenze di tale tipo di lavoro possono rendere necessaria la partecipazione anche di bambini in tenera età.

Sono anche di particolare rilievo le norme che stabiliscono la durata del lavoro giornaliero, settimanale e annuale dei minori, in relazione alla loro età.

Mentre per gli adolescenti la durata giornaliera e settimanale del lavoro non può mai superare, rispettivamente, le otto e le quaranta ore, tale durata per i fanciulli di età compresa fra i 14 e 15 anni è fissata in 7 ore al giorno e trentacinque settimanali. Analogamente i riposi annuali retribuiti sono graduati in misura inversa al crescere dell'età e sono stabiliti in trenta giorni per i minori che non hanno compiuto i 16 anni e in 20 giorni per quelli tra i 16 e i 18.

Tale disposizione, che costituisce non soltanto una nota decisamente innovatrice della nostra legislazione, ma anche migliorativa della contrattazione collettiva in vigore, risponde all'esigenza, già più volte sottolineata, di tutelare in maniera particolare i giovani in età di sviluppo, anche consentendo loro un maggior tempo libero da dedicare a svaghi ed attività sportive per il recupero delle energie spese in un anno di lavoro.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale dei minori, sulla cui importanza mi sono già soffermato in precedenza e che costituisce, come si è detto, una delle principali caratteristiche del provvedimento in esame, ritengo opportuno sottolineare la portata pratica della norma che riconosce il diritto alla posizione assicurativa del minore qualunque sia la sua età, tanto nei casi in cui egli venga assunto legalmente secondo le deroghe previste dal disegno di legge, sia quando egli è adibito abusivamente al lavoro.

Infine, in merito all'ammontare delle sanzioni, argomento sul quale particolarmente si è soffermata l'attenzione degli onorevoli

senatori, mi sembra di poter confermare che esse sono nel complesso tali da poter scoraggiare gli eventuali evasori e da poter assicurare l'osservanza delle norme proposte, anche perchè per i reati più gravi le ammende non solo sono state elevate rispetto a quelle attualmente stabilite, ma sono altresì proporzionate al numero dei minori cui si riferisce l'infrazione e alla durata della infrazione stessa.

E d'altra parte sull'entità e sulla proporzionalità delle ammende è da ricordare che in sede di concerto si è pronunciato favorevolmente il Ministero di grazia e giustizia.

Credo di aver sufficientemente posto in rilievo l'importanza del presente disegno di legge, per le numerose soluzioni migliorative e, ben spesso, radicalmente innovative che lo caratterizzano rispetto alla legislazione in atto, e credo anche di aver dato ascolto alla esortazione del signor Presidente.

Confido, pertanto, che il Senato vorrà accordargli la sua approvazione sì da contribuire alle finalità di progresso sociale che ne hanno costituito la fonte ispiratrice. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E : Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1.

B O N A F I N I , Segretario :

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per « adolescenti » si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto senz'altro ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

B O N A F I N I , Segretario :

Art. 2.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

b) lavoratori a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Trebbi, Bera, Samaritani e Boccassi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, alle lettere a) e b), prima delle parole: « e 24 », i numeri: « 15, 16, 22, 23 ».

Il senatore Trebbi ha facoltà di svogarlo.

T R E B B I . Avrei rinunciato ad illustrare questo emendamento, perchè già, nel corso della discussione generale, abbiamo illustrato la portata di tutti i nostri emendamenti. Voglio dire qualche cosa per evitare che chi non ha seguito attentamente la discussione su questo provvedimento possa essere portato a ritenere che i fanciulli e gli adolescenti esclusi dalle norme della presente legge e per i quali si applicano soltanto alcuni degli articoli della legge medesima, non siano considerati dei lavoratori dipendenti. Voglio dire cioè che anche i fanciulli ai lavori a domicilio sono sempre lavoratori alle dipendenze di terzi, di datori di lavoro; questi gruppi di lavoratori, a norma delle disposizioni licenziate dalla 10^a Commissione, sarebbero esclusi dalla nor-

mativa per quanto riguarda il lavoro notturno, il riposo settimanale e le ferie. Il nostro emendamento propone appunto di ritenere valide anche per questi fanciulli e adolescenti le norme che riguardano il lavoro notturno, il riposo settimanale e le ferie.

Riteniamo pertanto che l'emendamento possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , relatore. La Commissione si rimette al parere del Governo.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Della questione si è parlato già a lungo in Commissione. Il Governo non può che mantenere la sua posizione contraria. Per brevità, non illustro le ragioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Trebbi, insiste per la votazione dell'emendamento?

T R E B B I . Evidentemente insisto. Si tratta di un problema di giustizia e di equità per tutti i lavoratori interessati al disegno di legge in esame. Non c'è ragione di escludere questi lavoratori, questi fanciulli ed adolescenti, che sono lavoratori come tutti gli altri, dal godere dei benefici previsti dalla legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Trebbi, la consiglierei di ritirare l'emendamento, per evitare che una votazione contraria possa tornare a danno di quel mondo del lavoro che ella vuole difendere e che tutti noi vorremmo tutelare.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei

assicurare il senatore Trebbi che, per quanto riguarda gli aspetti particolari da lui posti in evidenza nel suo emendamento e che gli stanno particolarmente a cuore, tutto il problema (già visto, considerato e regolato dalle leggi del 1958) è attualmente all'esame del Ministero e vorrei assicurare il Senato che sono allo studio una serie di provvedimenti per venire incontro a certe esigenze indicate dal senatore Trebbi. Per queste ragioni io vorrei aggiungere anche la mia preghiera a quella dell'onorevole Presidente, perchè venga ritirato in questa sede l'emendamento.

T R E B B I . Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

B O N A F I N I , Segretario:

REQUISITI DI ETÀ' E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli, anche se apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

M A C A G G I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I , relatore. Rileggendo l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione ho notato che il primo comma dice: « L'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli, anche se apprendisti, è fissata

a 15 anni compiuti ». Ora, l'età del fanciullo va appunto fino al 15° anno.

Mi pare che una dizione più generica sarebbe forse preferibile. Pertanto proporrei una modificazione in questo senso: « L'età minima per l'ammissione al lavoro anche degli apprendisti è fissata a 15 anni compiuti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla Commissione tendente a modificare il primo comma dell'articolo 3 nel seguente modo:

« L'età minima per l'ammissione al lavoro anche degli apprendisti è fissata a 15 anni compiuti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sempre sull'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bera, Samaritani e Boccassi. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « In agricoltura e ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MACAGGI, relatore. L'emendamento tende a portare l'età a 15 anni anche per coloro che lavorano in agricoltura. Sono contrario a questo emendamento intanto perchè noi ci riferiamo alle convenzioni internazionali, e precisamente alla convenzione OIL, alla quale si è richiamata anche l'opposizione, che stabilisce questo limite di età; vi sono poi anche i contratti collettivi dei braccianti che contemplano tale limite. L'obbligo scolastico inoltre finisce al 14° anno ed è anche consuetudine che in campagna vadano a lavorare i minori di 14 anni.

PRESIDENTE. È già bene che non lavorino a 12 anni. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

BERA. Non è bene affatto, perchè allora dovremmo mandarli a lavorare come si fa-

ceva una volta. Il bilancio dello Stato verrebbe forse aggravato da questa modifica?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Qui non si tratta del bilancio dello Stato. Gli onorevoli senatori sanno che questo è uno dei punti che ha determinato un'ampia discussione in sede di Commissione. Intanto vi è un punto di partenza che dev'essere considerato; vi è un insieme di esigenze in agricoltura che devono essere considerate quando si affronta questo problema. Dire che il lavoro in agricoltura è identico a quello di altri settori, significa dire una cosa che non risponde a verità.

CAPONI. In certi casi è peggiore.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La questione non è se è migliore o peggiore: è un lavoro completamente diverso, con situazioni, con strutture ed esigenze diverse. Non credo che una pratica del genere sia stata determinata nel settore agricolo soltanto per un capriccio.

CAPONI. Forse si comincia a zappare la terra un anno prima di quando si incominci a battere il martello?

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La questione non è se si incomincia un anno prima o un anno dopo, il fatto è che c'è una diversa situazione e ci sono altre esigenze.

CAPONI. Quali sono?

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Molto spesso in agricoltura, ad esempio, il lavoro viene svolto dai giovani nell'ambito della famiglia.

C A P O N I . Quello è un altro discorso: qui si parla di lavoro subordinato, non di lavoro autonomo.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In Commissione questi temi e queste discussioni sono stati portati avanti per molto tempo. Questa sera, quindi, non potremo certo aggiungere degli argomenti nuovi. Pertanto, se non vi è stata la possibilità di convincere gli onorevoli senatori in sede di Commissione, credo che difficilmente lo potrò fare in questa sede.

Il Governo, pertanto, non può che essere concorde con la Commissione nel respingere questo emendamento.

C A P O N I . E poi vi lagnate che i giovani scappano dalle campagne!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Berra, Samaritani e Boccassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del Prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bermani, Morino e Bernardi. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al terzo comma, dopo le parole: « nella preparazione o rappresentazione di spettacoli », inserire le seguenti: « o a riprese cinematografiche ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bermani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R M A N I . Non capisco la ragione per la quale dobbiamo escludere dalle rappresentazioni del cinema i ragazzi, dal momento che lavorano comunemente negli spettacoli cinematografici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bermani e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Bermani, Morino e Bernardi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Al terzo comma, dopo le parole: « non si protragga oltre le ore 24. », inserire il seguente periodo: « Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , relatore. La Commissione è favorevole.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bermani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Bermani, Morino e Bernardi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , relatore. La Commissione è favorevole.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bermani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , Segretario:

Art. 5.

Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su cariole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

(*E approvato*).

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonché i lavori per i quali l'occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

(*E approvato*).

Art. 7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

(*E approvato*).

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

(*E approvato*).

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

(*E approvato*).

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario o da un medico di parti-

colare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'Ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'Ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.

P R E S I D E N T E . I senatori Boccassi, Trebbi, Bera e Brambilla hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 11 le parole: « o da un medico di particolare competenza da lui designato ».

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

B O C C A S S I . L'onorevole relatore sa benissimo che l'ufficiale sanitario non potrebbe proporre domani altro medico che il suo sostituto. Infatti non si tratta di ufficiali sanitari che svolgano l'attività di medico condotto e incaricati della funzione di ufficiali sanitari semplicemente, qui si tratta di ufficiali sanitari titolari i quali, per diventare titolari di un posto di ufficiale sanitario, danno degli esami speciali che sono diversi da quelli con i quali si accede al posto di medico condotto. Mentre il medico condotto ha solo un incarico di ufficiale sanitario, l'ufficiale sanitario titolare ha anche il suo vice, come lo ha il medico provinciale. Per cui non si può parlare se non di sostituto e non di designato da lui perchè questa parola si presta a qualche cosa che può anche essere equivoca.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , relatore. Io sono contrario per un motivo molto chiaro ed evidente. Proprio in rapporto a quello che abbiamo detto poco fa, nei casi in cui l'ufficiale sanitario abbia la coscienza di aver bisogno dell'intervento di uno specialista, o comunque di una persona che conosca la materia che

riguarda quella determinata visita, se noi togliamo questa parte dall'articolo è chiaro che impediamo all'ufficiale sanitario di ricorrere ad un medico in materia più competente di lui. Quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Boccassi, insiste nell'emendamento?

B O C C A S S I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Boccassi, Bera, Trebbi e Brambilla. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 12.

G E N C O , Segretario:

Art. 12.

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Trebbi, Boccassi, Bera, Caponi e Brambilla è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In tal caso gli Uffici provinciali del lavoro provvederanno ad orientare detti mi-

626ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 MAGGIO 1967

nori a frequentare i corsi di riadattamento fisico o professionale di cui all'articolo 13 ».

PRESIDENTE. Il senatore Trebbi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TREBBI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MACAGGI, *relatore*. Non mi pare questa la sede più idonea per inserire una disposizione di questo genere.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Trebbi, insiste nell'emendamento?

TREBBI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 13.

GENCO, *Segretario*:

Art. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro della sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Boccassi, Samaritani, Brambilla

e Caponi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con gli Enti a tali compiti preposti, disporrà perchè, in ogni regione, siano finanziati e fatti funzionare centri per l'orientamento professionale dei minori in cerca di prima occupazione e per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico, non risultino idonei a determinati lavori.

I criteri informatori dell'attività specifica di detti centri verranno stabiliti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della sanità e della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MACAGGI, *relatore*. A parte il fatto che in questo caso ci sono dei riferimenti con l'articolo 81 della Costituzione, ci troviamo nella stessa materia di cui all'articolo precedente, per cui mi dichiaro contrario per le stesse ragioni.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, insiste nell'emendamento?

BOCCASSI. Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Boccassi, Samaritani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I , Segretario:

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera *e*) dell'articolo 5 — adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi	Kg. 10
» femmine	» 5
adolescenti maschi	» 20
» femmine	» 15;

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

(È approvato).

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Art. 16.

Con il termine « notte » si intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine « notte » si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

(È approvato).

Art. 17.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

(È approvato).

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

(È approvato).

Art. 19.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo i senatori Bera, Trebbi, Boccassi e Brambilla hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al lavoro a cottimo individuale ».

PRESIDENTE. Il senatore Bera ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERA. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MACAGGI, relatore. Al secondo comma di questo articolo è già previsto un

intervento dell'Ispettorato provinciale del lavoro. Inoltre, in base alle norme precedenti, non credo ci sia bisogno di questa aggiunta.

TREBBI. Le norme precedenti riguardano i turni di lavoro; qui si tratta di un'altra questione.

MACAGGI, relatore. Ma è pur sempre prevista l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Comunque, mi rimetto al Governo.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario a questo emendamento. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Loro sanno benissimo che oggi il lavoro a cottimo trova attuazione pratica soltanto per determinati lavori e in determinate condizioni.

FARNETTI ARIELLA. Ma se c'è dappertutto!

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Allora, se veramente fosse così estesa questa forma di lavoro, occorrerebbe una regolamentazione sul piano contrattuale collettivo. Comunque, come ha rilevato il relatore, c'è la garanzia indispensabile dell'Ispettorato del lavoro. In ogni caso, trovandoci di fronte ad una situazione del tutto particolare, non credo debba essere inserito questo emendamento che presenta il problema del cottimo degli adolescenti come un grosso problema.

BOCCASSI. Lo è specialmente in agricoltura.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Allora si torna al discorso di prima, e, per le ragioni esposte in precedenza, non posso accogliere l'emendamento. (Interruzioni dall'estrema sinistra).

TREBBI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E B B I . Non posso condividere la tesi del relatore e del rappresentante del Governo perchè mi pare ci sia la tendenza a confondere la vera sostanza del problema. Non parliamo di fanciulli o di adolescenti che devono essere adibiti alle attività dei turni a scacchi, stiamo parlando del lavoro a cottimo individuale che è cosa del tutto diversa ed un tipo di attività proibita dalla legge per l'apprendistato. Ora noi chiediamo che anche nella legge di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti sia sancito un tale divieto. Ma sancirlo significa veramente commettere una enormità di carattere giuridico ed anche tecnico passibile di gravissime conseguenze. Per queste ragioni noi abbiamo insistito in Commissione ed abbiamo il dovere di insistere anche in Aula. Per questo votiamo contro la tesi del Governo e del relatore che non possiamo condividere e votiamo ed invitiamo a votare il nostro emendamento.

P E Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I . Voglio rilevare che, comunque, non è in questo titolo che potrebbe trovare ingresso un emendamento sifatto. Qui stiamo trattando dell'orario di lavoro; l'articolo 19, infatti, come il precedente articolo 18, si riferisce agli orari di lavoro. Il vostro emendamento invece riguarda un certo tipo di lavoro, perciò non dovrebbe essere inserito a questo punto.

Pertanto ritengo che dobbiamo senz'altro opporci ad inserire, come comma aggiuntivo al primo comma dell'articolo 19, l'emendamento proposto dai senatori Trebbi ed altri.

T R E B B I . Se siamo d'accordo, il collocamento lo possiamo trovare; l'importante è trovarci d'accordo sul principio.

P E Z Z I N I . Allora mi pare che valgano le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo, cioè che non si possa isolare e

regolare, con una norma tassativa, un tipo di lavoro, quello a cottimo individuale, mentre non regoliamo altri tipi di lavoro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bera, Trebbi, Boccassi e Brambilla non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 6 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

P R E S I D E N T E . I senatori Bera, Trebbi, Samaritani, Caponi e Boccassi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma di questo articolo, ove ricorrono, le parole: « 6 ore », con le altre: « 4 ore ».

Il senatore Bera ha facoltà di svolgerlo.

B E R A . In Commissione abbiamo posto la questione di ridurre a 4 ore, quando vi è l'orario continuativo, come massimo, il periodo di lavoro. Dopo 4 ore occorre dare un periodo di riposo in quanto un ragazzo, per 6 ore consecutive, se non può fermarsi e nutrirsi, non ce la può fare.

Io spero che almeno questo voi vorrete comprenderlo e approvare quindi l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , *relatore*. È già stato osservato che questa modificazione porterebbe anche ad una maggiore permanenza del minore nell'ambiente di lavoro e di conseguenza ad una protrazione del termine della prestazione del minore. Mi pare che questo sia un argomento valido.

B E R A . Il ragazzo non può farcela a lavorare per sei ore senza nutrirsi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senatore Bera, qui stiamo discutendo di un provvedimento di legge che pone delle norme che sono — mi pare che su questo siamo tutti d'accordo — più vantaggiose rispetto alla situazione preesistente in materia. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Non formalizziamoci perciò sulle 4 o le 6 ore. Io mi rendo conto che lei voglia cercare di migliorare ancora di più il provvedimento legislativo, ma non diciamo che questo provvedimento sia tale da non consentire il raggiungimento di una situazione molto migliore. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

M A C A G G I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I , *relatore*. Vorrei sottolineare che il primo comma dell'articolo 20 dice che l'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 6 ore; non dice però che non possa durare meno. (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*).

C U Z A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U Z A R I . Notavo proprio adesso nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea una Raccomandazione: in essa si fa invito ad autorizzare per i giovani, prescindendo dalle pause necessarie, un orario di lavoro ininterrotto di quattro ore e mezzo al massimo. Il meno che si possa fare è di adeguarsi a questa raccomandazione della CEE. (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra. Repliche dal centro. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Senatore Cuzari, intende presentare un'emendamento?

C U Z A R I . Se è necessario, sono pronto a presentarlo.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O R E L L I . Io devo rilevare che, quando la Commissione ha discusso questo disegno di legge, non era ancora in possesso delle osservazioni e delle proposte provenienti dalla Comunità europea, che sono state pubblicate in data 13 febbraio 1967. Queste proposte non le conosceva nemmeno il senatore Caponi. Ora, la discussione affrettata di questa sera non ci ha permesso di approfondire il tema alla luce di queste ultime osservazioni. In sede di discussione, infatti, ci siamo rifatti alle osservazioni dell'Organizzazione del lavoro, non a quelle della Comunità europea.

Arrivati a questo punto, noi dobbiamo riconoscere che siamo già usciti fuori strada, in qualche punto, rispetto a ciò che la Comunità europea suggerisce; su questo

particolare tema la raccomandazione è del seguente tenore: « Autorizzare per i giovani un orario di lavoro ininterrotto di 4 ore e mezza al massimo e, nel caso di un orario giornaliero che superi le 6 ore, prevedere intervalli la cui durata complessiva sia di almeno 60 minuti ». Pressappoco è quanto suggerisce l'emendamento: si parla di 4 ore e mezza anzichè di 4 ore. Pertanto io sarei favorevole all'accoglimento della dizione « 4 ore e mezza ».

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bera, Trebbi, Caponi, Bermani, Giacomo Ferrari e Ariella Farneti hanno presentato un emendamento, in sostituzione del precedente emendamento presentato dallo stesso senatore Bera e da altri senatori, tendente a sostituire nel primo comma, ove ricorrono, le parole « 6 ore », con le altre: « 4 ore e mezza ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

M A C A G G I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bera e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 21.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti ca-

rattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 4 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bera, Samaritani, Caponi e Boccassi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « più di 4 ore con le altre: « più di 3 ore ». Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bera e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I , *Segretario*:

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonchè in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

(È approvato).

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

(È approvato).

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

(È approvato).

FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI FANCIULLI

Art. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi una adeguata formazione professionale.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Trebbi, Boccassi, Samaritani e Be-
ra è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MACAGGI, relatore. La Commissione è favorevole.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Trebbi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 26.

BONAFINI, Segretario:

SANZIONI

Art. 26.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 50.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Trebbi, Bera, Samaritani e Brambilla è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Chiunque impiega nel lavoro fanciulli che non abbiano raggiunto l'età richiesta dalla presente legge è punito con l'ammenda di lire 10.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 100.000.

Chiunque impiega fanciulli e adolescenti in lavori vietati dalla presente legge sarà punito con la reclusione da 4 a 18 mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque impiega fanciulli e adolescenti in lavori consentiti, ma senza la cautela e le condizioni prescritte dalla presente legge, sarà punito con la reclusione da 1 a 4 mesi e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000 ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Torelli, Pezzini, Lorenzi, Baldini, Bettini, Bartolomei, Zonca, Moneti, Bussi e Piasenti è stato presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « un minimo di lire 50.000 », con le altre: « un minimo di lire 100.000 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questi emendamenti.

M A C A G G I , relatore. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Torelli e di altri senatori e contrario a quello del senatore Trebbi e di altri senatori perchè tocca un principio della nostra legislazione sul lavoro, entra cioè nel campo della penalizzazione relativamente alle leggi sul lavoro.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è contrario all'emendamento del senatore Trebbi e di altri senatori mentre accetta l'emendamento del senatore Torelli e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trebbi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Torelli e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In via subordinata, i senatori Trebbi, Bera, Samaritani e Brambilla hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , relatore. La Commissione è di parere contrario. Sono convinto che occorre anche una responsabilizzazione, sia pure minima, dei genitori.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Trebbi, insiste sull'emendamento?

T R E B B I . Non insisto, ma presentiamo un altro emendamento subordinato.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Trebbi, Caponi, Boccassi, Bera, Montagnani Marelli, Giacomo Ferrari, Carucci, Scarpino, Zanardi, Guanti, Roda e Masciale hanno presentato in via ulteriormente subordinata un emendamento tendente ad aggiungere nell'articolo 26, all'ultimo comma, dopo le parole: « sopra un minore », le altre: « che non si trovi in condizioni di comprovato bisogno familiare ».

P E Z Z I N I . Come si accerta?

TREBBI. Riprendiamo un concetto del collega Bermani, quello cioè di punire chi manda a lavorare il figlio senza trovarsi in condizioni di bisogno.

BERMANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERMANI. Io prima ho controbatuto quanto aveva detto il senatore Trebbi in proposito, dicendo che davanti al giudice si poteva invocare lo stato di necessità previsto dal codice penale. Esso riguarda però l'esistenza di un grave pericolo. Meglio mi sembra perciò discriminare espressamente chi abbia agito per comprovato bisogno familiare. Così stando le cose, secondo me, l'emendamento potrebbe anche essere accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento subordinato presentato dai senatori Trebbi, Caponi ed altri.

MACAGGI, *relatore*. La Commissione è contraria.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

TREBBI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREBBI. Debbo fare una dichiarazione di voto al fine di evitare interpretazioni equivocate. Infatti, avendo già annunciato che daremo voto favorevole al provvedimento nel suo complesso e siccome su questo articolo, invece, daremo voto contrario, potrebbe nascere della confusione. Noi, pur approvando il provvedimento nel suo complesso per le ragioni già esposte, non possiamo non scindere la nostra responsabilità dalle conseguenze che l'applicazione delle penalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 potrà avere sui bilanci familiari dei genitori dei fanciulli o degli ado-

scenti abusivamente occupati e in stato di bisogno.

Conseguentemente esprimiamo su questo articolo, e solo su questo articolo, voto contrario. Più in particolare il nostro voto contrario è dato all'ultimo capoverso che sancisce penalità a carico dei genitori o di chi ne fa le veci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento subordinato proposto dai senatori Trebbi, Caponi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

BONAFINI, *Segretario*:

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonchè le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Art. 28.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

(È approvato).

Art. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Trebbi, Boccassi, Bera e Samaritani. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« L'Ispettorato del lavoro, a livello provinciale, al fine di avvalersi della collaborazione delle amministrazioni locali e dei sindacati, costituirà appositi Comitati consultivi di vigilanza.

Detti Comitati, che saranno presieduti dall'Ispettore provinciale del lavoro, saranno composti: da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; da uno dell'Amministrazione del Comune capoluogo; da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni democratiche femminili e sindacali più rappresentative.

Analoghi Comitati potranno essere costituiti nei Comuni più importanti della Provincia ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trebbi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R E B B I . Vorrei dire soltanto poche parole. Questo emendamento riflette ciò che esprime il Governo nella sua relazione al disegno di legge. Il Governo dice infatti che ha bisogno, per tutelare il lavoro minorile, di un'ampia collaborazione. Noi con questo emendamento offriamo appunto al Governo la collaborazione democratica invocata, per cui, se il Governo è in buona fede, questo è il momento di accettare l'emendamento che noi abbiamo indicato. Se invece l'invito alla collaborazione da parte del Governo è stato fatto tanto per farlo, allora il problema è diverso, ma in tal caso il Governo dica ciò che effettivamente vuole fare e si assuma le sue responsabilità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M A C A G G I , *relatore*. Poichè è stato chiamato in causa il Governo, la Commissione si rimette ad esso.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il senatore Trebbi interpreta in modo originale ma molto personale la posizione del Governo illustrata nella relazione. Qui si propone in sostanza di nominare delle Commissioni consultive che collaborino con l'Ispettorato del lavoro. L'Ispettorato del lavoro ha una funzione di vigilanza, una funzione di polizia giudiziaria e non è assolutamente possibile porre una Commissione consultiva di questa natura vicino a un organismo come l'Ispettorato del lavoro. La richiesta di collaborazione fatta va ben oltre, e ha dei limiti ben precisi; non può assolutamente essere interpretata come un contributo che deve darsi in questo modo nell'espletamento di una funzione particolare come quella dell'Ispettorato del lavoro. Per queste ragioni non è possibile accogliere l'emendamento proposto. Pregherei anzi il senatore Trebbi di non insistere per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Trebbi, insiste per la votazione dell'emendamento?

T R E B B I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Trebbi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

T R E B B I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E B B I . Vorrei chiedere se non sia il caso, nelle norme transitorie, di includere

la parte che riguarda il divieto del lavoro a cottimo individuale.

P R E S I D E N T E . Mi dispiace, senatore Trebbi, ma questo argomento è superato dalla reiezione del suo emendamento all'articolo 19.

Comunico che la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo: « Tutela del lavoro minorile », con l'altro: « Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti ».

Metto ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Monni ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i signori Montanelli Indro e Zucconi Guglielmo (*Doc. 83*).

Per l'iscrizione all'ordine del giorno di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Ho chiesto la parola, signor Presidente, per pregarla di inserire nell'ordine del giorno di domani, tra le altre autorizzazioni a procedere, anche quella che forma oggetto della relazione che è stata presentata questa sera, cioè quella contro i signori Montanelli Indro e Zucconi Guglielmo per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative commesso col mezzo della stampa (articoli 290 e 57 del Codice penale in relazione all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. 83*). Ritenevo che tale rela-

zione fosse già stata presentata da tempo, dal 1965, ma non fu trovata o forse io avevo dimenticato di presentarla. Pertanto, quando ho visto l'ordine del giorno, mi sono premurato di rifarla immediatamente e di farla mandare alla tipografia perchè sia distribuita nella mattinata di domani.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono trascorsi, dalla presentazione della relazione, i termini prescritti dal Regolamento per la iscrizione all'ordine del giorno della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio cui ha fatto riferimento il senatore Monni, essa potrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani solo se l'Assemblea non sollevi obiezioni.

Non facendosi obiezioni, rimane così stabilito.

Per lo svolgimento di interrogazioni

C A P O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P O N I . Signor Presidente, per la seconda volta vorrei pregarla di sollecitare il Ministro dell'industria a rispondere all'interrogazione n. 1733, riguardante in generale una situazione di licenziamenti nella provincia di Perugia, ma in particolare una situazione di licenziamenti nella zona mineraria del Bastardo, dove anche ieri ha avuto luogo una grande manifestazione di protesta dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Senatore Caponi, la Presidenza provvederà senz'altro a sollecitare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affinchè voglia rispondere al più presto alla sua interrogazione.

S C H I A V E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Insieme ai colleghi Lussu ed Albarello ho presentato una interrogazione (n. 1536) riguardante le dimissioni dell'ambasciatore Sergio Fenoaltea.

Vorrei che la Presidenza del Senato si facesse interprete del nostro desiderio che a questa interrogazione si risponda al più presto possibile, poichè altrimenti l'argomento perderebbe di attualità.

PRESIDENTE. Ci faremo carico anche di questa sollecitazione presso il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BONAFINI, Segretario:

FRANZA. — *Al Ministro della sanità.* — L'interrogante, premesso che da tempo è stata completata la costruzione del primo lotto dell'ospedale civile di Arianò Irpino, con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti;

che da oltre due anni l'edificio è adibito ad ambulatorio della Coldiretti in attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione consortile dell'ospedale,

chiede di conoscere se non ritenga ormai indilazionabile la nomina di un Commissario governativo perchè rilevi l'edificio e proceda all'organizzazione amministrativa ed alla installazione degli impianti per il funzionamento dell'ospedale alla cui immediata apertura sono interessate le popolazioni di trentadue Comuni, totalmente privi di attrezzature ospedaliere. (1838)

SALATI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, conformemente all'articolo 24 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e della libertà fondamentale, firmata a Roma, il 4 novembre 1950, abbia provveduto o stia provvedendo o intenda provvedere, a nome del Governo italiano singolarmente, o congiuntamente ad altri Governi europei, a deferire alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, le violazioni imputabili allo Stato greco degli articoli 5, 7, 10, 11, 13, 14 della Convenzione stessa,

nonchè dell'articolo 2 del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato dalla Grecia il 28 marzo 1953 e dall'Italia il 26 ottobre 1955. (1839)

TOMASSINI, LUSSU, SCHIAVETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui gravi incidenti avvenuti all'Università di Roma il 15 e il 16 maggio 1967 nel corso di una manifestazione degli studenti della Facoltà di architettura e sul comportamento della polizia in quella occasione. (1840)

RODA, MASCIALE, DI PRISCO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non intenda intervenire direttamente presso l'Enel che, come azienda a carattere statalistico, non può nè deve misconoscere gli interessi degli utenti di energia elettrica — specialmente i minori che, tuttavia, costituiscono la stragrande maggioranza — i quali, per discutibili motivi di economicità amministrativa, saranno per l'avvenire sottoposti a letture trimestrali ed a esborsi conseguentemente maggiorati della metà rispetto all'attuale bolletta bimestrale, con turbamenti finanziari non facilmente consentibili dai modestissimi bilanci dei lavoratori e dei piccoli imprenditori. (1841)

MENCARAGLIA, BARTESAGHI, SALATI, VALENZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i termini esatti dell'asserito dissenso cui sarebbero dovute le dimissioni dell'ambasciatore italiano a Washington;

quali relazioni abbia avuto questo atto con influenze o pressioni di ambienti governativi o di gruppi di potere statunitensi;

come, e secondo quale indirizzo politico il Governo intenda risolvere la situazione che si è creata. (1842)

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti giuridici intende approntare al fine di colmare la grave lacuna riscontrata nelle nostre leggi vigenti in occasione della

sconcertante sentenza recentemente emessa dal Pretore di Merano, con la quale è stato affermato che l'apologia al nazismo « non è reato ». (1843)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SPEZZANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che con lettera a firma La Pietra Giovanni datata Corigliano Calabro 5 maggio 1967 diretta al Presidente del Consiglio, al Ministro della pubblica istruzione, al ministro Mancini, all'interrogante e ad altri parlamentari vengono denunciati fatti gravi per l'Istituto magistrale privato Maria Immacolata di S. Giorgio Albanese e più precisamente: che il titolare della cattedra di matematica non esercita il suo mandato e che l'insegnamento è affidato ad una signora che non figura nell'organico degli insegnanti e che per giunta dà lezioni private ad alunni frequentanti il predetto Istituto; che lo stesso avviene per quanto riguarda il Preside dell'Istituto che è sostituito da un parroco che non ha titoli accademici; che l'insegnante di lettere non figura nell'organico degli insegnanti e che quindi è retribuito in modo illegale; che altre irregolarità vennero riscontrate a seguito di una ispezione eseguita nel 1965-66; che la commissione d'esame — almeno tanto si afferma nella lettera — è stata illecitamente adomesticata e i commissari sono sempre gli stessi,

si chiede di sapere se siano stati accertati i fatti suddetti e quali provvedimenti siano stati presi. (6266)

BONALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di prostrarre nei limiti consentiti dalle esigenze dei turni di servizio del personale, l'orario di chiusura della biblioteca Alessandrina.

Ciò si chiede soprattutto in considerazione della necessità di non deludere la legittima aspettativa degli universitari romani fondata sui seguenti motivi:

1) la mancanza nella Capitale di una biblioteca che resti aperta nelle ore serali;

2) l'imminente attuazione dell'ora legale;

3) l'avvicinarsi, per la popolazione studentesca universitaria, delle sessioni di esami di profitto e di laurea;

4) l'assoluta e particolare necessità per gli universitari « fuori sede » di poter disporre di una biblioteca che consenta le opportune consultazioni pur nelle ore più tarde della sera. (6267)

BASILE. — *Al Ministro della difesa.* — L'interrogante con riferimento al decreto ministeriale di riassegnazione di una borsa di studio per la frequenza del 14° corso di specializzazione elettronica al signor Beolchini Alfredo (Capitolo 3102 anno finanziario 1967) di lire 1.000.000 da parte del Ministero della difesa chiede di conoscere se il fatto corrisponda a verità;

in caso affermativo per quali ragioni è stata riassegnata la borsa di studio di lire 1.000.000 al signor Beolchini Alfredo;

se il suddetto è figlio del generale Beolchini presidente della Commissione di indagine per l'azione svolta dal SIFAR;

se la borsa di studio stessa (Cartella n. 101 prot. n. 50/R Direzione generale dei Servizi generali) è stata firmata durante i lavori della Commissione;

in caso affermativo se ritiene che sia stata opportuna la concessione della borsa di studio. (6268)

FANELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare in favore della sede comunale di Patrica (Frosinone) che presenta profonde lesioni e rischia di crollare con grave pericolo degli abitanti della zona sottostante. (6269)

FANELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se, in considerazione delle particolari condizioni della provincia di Frosinone dovute ad un accentuato fenomeno di superpopolazione e di depressione economica, non ritengano opportuno estendere a tutti i Comuni della suddetta Provincia il nucleo di industrializzazio-

ne che possa distribuire equamente in tutto il territorio le numerose iniziative industriali atte ad assorbire le sempre crescenti richieste di occupazione. (6270)

GOMEZ D'AYALA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sono informati del fatto che nel comune di Gragnano e in alcuni Comuni della penisola sorrentina le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 611, relative al divieto di produrre e vendere il pane nei giorni festivi, non hanno trovato fino ad oggi applicazione e che della questione sono state ripetutamente investite la prefettura di Napoli e le autorità competenti senza esito.

L'interrogante chiede altresì di conoscere con quali misure si intende intervenire per il pieno rispetto della legge. (6271)

ROSATI, PELIZZO, TESSITORI, GRANZOTTO BASSO, PEZZINI, BARTOLOMEI, LOMBARDI, SPASARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se, dopo gli innumerevoli affidamenti e gli annosi procrastinamenti, non si ritenga doveroso ed urgente emettere i provvedimenti finanziari necessari per rendere possibile l'esecuzione del « Programma di sviluppo » predisposto dall'Azienda mineraria di Stato (AMMI S.p.a.), programma che risulterebbe approvato nel luglio dell'anno 1966, e rimasto, nonostante il lungo tempo trascorso, lettera morta.

Gli interroganti fanno presente che dall'attuazione dell'accennato programma deriverà, oltre al definitivo risanamento dell'AMMI S.p.a., un nuovo vigoroso impulso all'industria estrattiva italiana, con intensificate ricerche di minerali anche lungo tutto l'arco delle Alpi e delle Prealpi, l'ammmodernamento del già operante stabilimento di Ponte Nossà (Bergamo) e di numerosi complessi minerari, la costruzione in Sardegna (Porto Vesme) e nel Friuli (distretto minerario di Trieste) di notevoli impianti e stabilimenti, opere tutte destinate a recare un sensibile apporto al lavoro ed al progresso delle regioni interessate. (6272)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 18 maggio 1967

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 18 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore DI PAOLANTONIO, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo, terzo e quarto comma del Codice penale) (Doc. 10);

contro il senatore TURCHI, per il reato di manifestazioni fasciste (articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645) (Doc. 11);

contro i signori GUERIN Antonio e GAI Silvio, il primo per il reato continuato di vilipendio del Parlamento a mezzo della stampa (articolo 81 capoverso, 290 e 266, quarto comma, n. 1, del Codice penale) ed entrambi per concorso in altro reato di vilipendio del Parlamento a mezzo della stampa (articoli 57, 110, 290 e 266, quarto comma, n. 1, del Codice penale) (Doc. 21);

contro il senatore SANTARELLI, per il reato di diffamazione aggravata (articolo 595, primo e secondo comma, del Codice penale) (Doc. 23);

contro il senatore GOMEZ D'AYALA, per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (articoli 337, 339 del Codice penale) e di concorso aggravato in lesioni personali volontarie gravi (articoli 110, 112 n. 1, 582, 585, 576 n. 1 e 61 nn. 1 e 10 del Codice penale) (Doc. 25);

contro il senatore FRANCAVILLA, per il reato di omesso avviso al questore di una riunione in luogo pubblico (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (Doc. 28);

contro il senatore CAPONI, per il reato di violenza privata continuata e aggravata

(articolo 81 capoverso, 610-339 capoverso del Codice penale) (*Doc. 30*);

contro il signor MOLOSSI Baldassarre, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. 41*);

contro il senatore CAPONI, per il reato di cui all'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (inefficienza di dispositivo di illuminazione) (*Documento 42*);

contro il signor SATTA BRANCA Arnaldo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. 53*);

contro il senatore DE DOMINICIS, per i reati di omicidio colposo (articolo 589 del Codice penale) e di lesioni colpose continue ed aggravate (articoli 81, parte prima, e 590, in relazione all'articolo 583, parte prima, nn. 1 e 2, del Codice penale) (*Doc. 67*);

contro il senatore FERRETTI, per concorso nel reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa (articoli 110 e 595, capoverso secondo, del Codice penale) (*Documento 81*);

contro i signori MONTANELLI Indro e ZUCCONI Guglielmo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative commesso col mezzo della stampa (articoli 290 e 57 del Codice penale in relazione all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. 83*);

contro il senatore TOLLOY, per il reato previsto dall'articolo 243 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (omessa dichiarazione) (*Doc. 88*);

contro il senatore BERLINGIERI, per il reato di cui all'articolo 113 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (uso di dispositivi di segnalazione acustica) (*Doc. 90*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967*).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari